

TORNATA DEL 4 GENNAIO 1856

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE BON-COMPAGNI.

SOMMARIO. *Omaggi — Lettera di rinunzia del deputato Barbier — Proposizione del deputato Asproni — La rinunzia è accettata — Relazione sull'elezione del terzo collegio di Oristano, e sulla non seguita nomina nel secondo collegio di quella città — Convalidamento dell'elezione — Istanze del deputato Asproni relative alle future convocazioni di collegi nell'isola di Sardegna, e risposta del ministro dell'interno — Relazione sul progetto di legge per una leva di marinai — Seguito della discussione generale del progetto di legge per una tassa sulle società anonime ed in accomandita — Opposizioni dei deputati Della Motta, De Viry e Arnulfo, e parole in difesa del relatore Suppa e del ministro delle finanze — Chiusura della discussione generale — Emendamento del deputato Despine all'articolo 1, oppugnato dal relatore e dal ministro — Rigetto del medesimo e approvazione dell'articolo unico della Commissione — Articolo secondo proposto dal deputato Despine, rigettato — votazione ed approvazione dell'intero progetto — Relazione sul progetto di legge per un'imprestito di 30 milioni — Relazione sopra petizioni concernenti le imposte — Avvertenza del deputato Cadorna C. intorno alle conclusioni del relatore Brofferio sopra una petizione portante querela per violenza nella riscossione di tasse — Repliche del deputato Brofferio — Osservazioni del ministro delle finanze, e dei deputati Valerio, Moia, Ara e Bottero, intorno ai provvedimenti a darsi in proposito di quella petizione — Proposizione sospensiva del deputato Pescatore — Repliche del relatore Brofferio, e del ministro delle finanze e del deputato Cadorna C.*

La seduta è aperta alle 1 1/2 pomeridiane.

SABACCO, segretario, legge il processo verbale della precedente tornata ed espone il seguente sunto di petizioni:

6006. Bocca Giovanni, falegname in Torino, presenta una attestazione fatta davanti a notaio da venti e più persone sulle minacce, vie di fatto, e bestemmie contro lo Statuto in cui sarebbero incorsi alcuni agenti di pubblica sicurezza nell'atto che procedevano al sequestro degli utensili del proprio negozio, e chiede alla Camera di provocare pronti ed energici provvedimenti nell'interno specialmente della pubblica moralità e della dignità nazionale.

6007. Ghiotti Francesco, di Chieri, allegato che per ordine dell'ufficio di questura di Torino senza legittima causa fu fatta chiudere una bettola esercita in quella città dalla famiglia Paisio, eccita la Camera a far procedere ad un'inchiesta in proposito e provvedere quindi che vengano da chi di ragione compensati alla predetta famiglia i danni gravissimi ai quali per tal fatto andò soggetta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'approvazione del processo verbale.

(È approvato.)

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Il ministro della pubblica istruzione offre alla Camera 205 copie della seconda parte del catalogo dei monumenti del museo egizio di Torino illustrato dal professore Orcurti.

L'avvocato Giovanni Tournon offre alla Camera 130 copie d'un suo opuscolo intitolato: *Appendice all'unico modo di sopperire alle pubbliche gravanze.*

Questi opuscoli saranno distribuiti ai signori deputati a domicilio.

Il deputato Barbier scrive allegando motivi di famiglia per venire esonerato dalla carica di deputato.

ASPRONI. Il deputato Barbier ha fatto parte di tutte le Legislature: è stato uno dei membri più attivi ed assidui a tutte le tornate: egli, uomo di mente e di cuore, potrebbe rendere ancora utili servizi alla pubblica causa: credo che un sentimento di delicatezza lo abbia spinto a dare la sua demissione dopo l'invito con cui il signor presidente faceva lodevole premura agli assenti perchè intervenissero. Siccome credo il deputato Barbier occupato nei suoi affari, e che questi affari potrebbero essere assestati nello spazio d'un mese, e che dopo questo tempo potrebbe ritornare alla Camera, così pregherei la medesima di accordargli il permesso d'un mese.

PRESIDENTE. Interrogo la Camera se voglia accettare la rinunzia del deputato Barbier; ove non accetti, porrò ai voti la proposta del deputato Asproni.

Chi intende accettare la demissione del deputato Barbier voglia alzarsi.

(È accettata.)

VERIFICAZIONE DI POTERI.

PRESIDENTE. Il deputato Botta ha facoltà di parlare per una relazione d'elezioni.

BOTTA, relatore. Per incarico del terzo ufficio ho l'onore di riferire il risultato delle operazioni elettorali dei collegi secondo e terzo di Oristano.

Il terzo collegio elettorale di Oristano, fatto vacante per la promozione del suo deputato titolare, maggiore d'artiglieria marchese Effisio Arcais, con reale decreto del 19 novembre 1855 è stato convocato per i giorni 16 e 17 dicembre successivo.

Il collegio è diviso in due sezioni, con 233 elettori iscritti per sezione: totale 470. Si sono presentati nella prima sezione e votarono 33 elettori.

Il marchese Effisio Arcais ebbe voti 24; il professore Valauri Tomaso 7; dispersi 2: totale 33.

Nella seconda sezione si sono presentati e hanno votato 42 elettori.

Il marchese Effisio Arcais ebbe voti 32; il professore Valauri Tomaso 5; dispersi 5: totale 42.

Nessuno avendo ottenuto il numero dei voti necessario per essere proclamato deputato, si procedette nel giorno successivo al secondo scrutinio.

In questo secondo esperimento hanno risposto all'appello 40 elettori nella prima sezione.

Il marchese Effisio Arcais ebbe voti 35; il professore Valauri 5: totale 40.

Nella seconda sezione hanno risposto all'appello 33 elettori, dove il marchese Arcais ebbe voti 28; il professore Valauri 5: totale 33.

Il signor Arcais, avendo ottenuto il maggiore numero di voti, è stato proclamato deputato. Regolari risultano le operazioni, nessun reclamo è stato fatto; il signor Arcais, siccome impiegato, nella qualità di tenente colonnello di artiglieria, trova un posto nel numero prestabilito degli impiegati ammessi nella Camera; l'ufficio terzo m'incarica di proporvi l'approvazione della nomina fattasi dal terzo collegio elettorale di Oristano a suo deputato nella persona del già nostro collega Effisio Arcais, tenente colonnello d'artiglieria.

(Messa a partito l'elezione è convalidata.)

Altrimenti sono passate le cose nel secondo collegio elettorale della stessa città di Oristano, pure diviso in due sezioni, stato convocato egualmente per il giorno 16 dicembre.

Per fare più presto, leggerò le due brevissime lettere dei due presidenti provvisori delle due sezioni.

Il presidente provvisorio della prima sezione dice:

« Con suo rinascimento il sottoscritto significa al signor intendente di questa provincia d'essere andata deserta la convocazione della prima sezione del secondo collegio elettorale di questa provincia, e si fa premura di trasmettergli il testimoniale che ha levato. »

Il presidente della seconda sezione scrive in questi termini:

« Il sottoscritto si affretta a trasmettere al signor intendente della provincia l'unito verbale comprovante come nella seconda sezione del secondo collegio elettorale, convocato pel giorno d'oggi alla chiesa della Vergine della Pietà, non è riuscito neppure a poter formare l'ufficio provvisorio per difetto di un numero sufficiente di elettori letterati.

« Chi scrive approfitta, ecc. »

Risulta dai verbali, cui accennano queste lettere, che né nell'una né nell'altra sezione si è presentato un numero di elettori, che sapessero scrivere, sufficiente per la formazione dell'ufficio, e che perciò, dopo molto aspettare, le magre adunanze si sono sciolte.

Nella quale condizione di cose, l'ufficio mi ha incaricato di rassegnare i verbali all'onorevole presidente. È la seconda volta che in questo collegio, per mancanza di numero, non ha potuto seguire la nomina del deputato.

Provveda il Governo onde cessino le cause che danno luogo a siffatti deplorabili avvenimenti.

ASPRONI. Domando la parola.

Io prego l'onorevole ministro dell'interno di sollecitare la approvazione della legge già approvata da questa Camera, per la riforma della legge elettorale in Sardegna.

Non si creda che sia in tutto per mancanza di volontà che gli elettori non accorrono a votare. Vi è, egli è vero, la sfiducia, ma in gran parte vi è la difficoltà degli accessi al capoluogo della provincia. Vi sono comuni distanti dieci o dodici ore di cammino: e nei tempi cattivi le difficoltà delle

comunicazioni fanno sì che alle elezioni raramente concorra un numero di elettori sufficiente a far sì che l'elezione sia veramente l'espressione del pubblico voto.

Questa legge riparerà in gran parte a questi inconvenienti; prego quindi l'onorevole ministro a sollecitarne la approvazione.

RATTAZZI, ministro dell'interno. Concordo coll'onorevole deputato Asproni che la causa principale per cui non si potè divenire all'elezione nel secondo collegio di Oristano dipenda precisamente dal difetto della legge elettorale, difetto che verrebbe tolto di mezzo quando fosse sancito il progetto di legge già votato da questa Camera, per la riforma della legge elettorale relativamente all'isola di Sardegna.

La Camera può essere persuasa che dal canto mio non ho mai cessato di sollecitare l'approvazione di questa legge, tant'è che nel primo giorno dell'apertura del Parlamento ho riprodotto dinanzi al Senato il progetto di legge che era già stato approvato da questa Camera.

Io non credo nemmeno che possa farsi rimprovero al Senato se la legge non fu ancora votata, perchè la Commissione non aveva potuto riferire sopra quel progetto. Ora però esiste già la relazione della Commissione, la quale è pienamente favorevole al progetto, e lo ammette nel senso che venne già deciso da questa Camera, ed io spero che fra pochi giorni, alla prima occasione in cui il Senato abbia a radunarsi, la legge potrà essere portata in discussione, venire approvata e quindi ottenere quanto prima la sanzione reale.

Io spero, ciò stante, che quest'inconveniente non si rinnoverà per le altre elezioni, appunto perchè se ne toglierà di mezzo la causa principale.

MOIA. Allora rimane inteso che la convocazione del collegio di Oristano è differita finchè la legge a cui si accennava sia sancita.

RATTAZZI, ministro dell'interno. Non posso differirla perchè la legge elettorale prescrive che debba essere convocato il collegio entro un mese dal dì della vacanza. Se la Camera sospende la sua deliberazione su questa elezione, e non fa la solita trasmissione di carte al Ministero, si può sospendere la convocazione; ma se il Ministero riceve l'annunzio che vi è la vacanza, io non posso a meno di convocare il collegio entro i termini dalla legge prescritti.

PRESIDENTE. La Camera non può prendere ora veruna deliberazione in proposito, non essendone il caso.

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER UNA LEVA DI MARINAI.

SOLAROLI, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul progetto di legge per una leva di marinai. (Vedi vol. Documenti, pag. 650.)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER UNA TASSA SOPRA LE SOCIETÀ ANONIME.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione generale del progetto di legge per imporre una tassa sopra le società anonime ed in accomandita.

La parola spetta al deputato Della Motta.

DELLA MOTTA. Dopo la discussione che ha avuto luogo ieri intorno ai principii che informano questa legge, io non rientrerò a sviluppare quelle molte ragioni che furono già propugnate da miei amici politici, onde ottenere non già la reiezione del progetto, ma la modificazione dei suoi termini e la sostituzione dell'antico principio al nuovo che ora si vuole introdurre per regola della tassa sulle società anonime e sulle società in accomandita. Io reputo che, essendo trista condizione quella che ci astringe a così spesso occuparci di imposte per riformarle non solo, ma per accrescerle di numero e di entità, sia più trista ancora quella di dovere con tanta frequenza ritornare a far leggi già fatte, a correggere errori che si confessano già commessi, ambiguità che si trovano nelle leggi precedenti, cosicchè le due, le tre, le quattro volte in pochi anni si rifanno le medesime leggi d'imposta, il che ognuno vede come sia doppiamente di aggravio ai contribuenti che mai non sanno su qual base e in quale misura siano chiamati a concorrere ai pubblici bisogni. Ed è perciò che io ho preso la parola perchè in questa legge sebbene, come ha detto l'onorevole presidente del Consiglio, piccolo sia l'aggravio che si stabilisce, tuttavia si contengono, a mio parere, due gravi circostanze, l'una delle quali si è che vi si tratta di un principio di equità e di giustizia rispetto alla base che si vuol dare nella nuova legge all'imposta di cui si tratta; l'altra che questa base si trova poi anche in disarmonia colla legge precedente e con altre che si verranno prossimamente a discutere. Io penso che il riformare le leggi singole debba consistere specialmente nel rettificare gli errori che possono essere incorsi quando quelle furono la prima volta proposte, non discostandosi o almeno discostandosi il meno che si può dal principio che le informa; credo poi che il proporre mutazioni gravi nel sistema finanziario in generale importi anche la cura di far sì che non discordino fra loro di base le leggi che si riferiscono a materie analoghe. Or bene, questa proposta parmi peccare doppiamente: in prima perchè non continua la tradizione legale della legge medesima, inaugurata da due antecedenti, e secondariamente perchè discorda da altre proposte di simile natura. A queste considerazioni principalmente io rivolgo il mio discorso, perchè non mi occorre di ripetere quelle osservazioni che già furono fatte per provare che la base che si verrebbe adottando in questa legge sarebbe intrinsecamente meno conforme al retto ed al giusto.

Veramente fu ieri discorso della differenza che si trova fra la legge del 1850 e quella del 1853, in quanto che quella del 1850 tassava queste società in proporzione del loro capitale *nominale*, e quella del 1853 portò la tassa sul capitale *effettivo*. A me non sembra che la legge del 1850 fosse cotanto esclusiva dell'idea espressa in quella del 1853 come altri vorrebbe, poichè coll'articolo 9 si faceva qualche modificazione al principio di tassazione del valore nominale, ed una specie di implicita ricognizione dei principii professati da coloro che parlarono contro la presente legge, dispensando dall'imposta le società che da due anni non avevano toccato dividendo. A sostegno però del principio ora proposto, si disse dal signor ministro delle finanze che forse non fosse stata bene espressa l'intenzione del legislatore nelle parole della legge del 1853, con cui fu stabilito che la base dell'imposta sarebbe il *valore effettivo*, io comincerò per dire che non credo sia passata inosservata questa grande variazione tra le due leggi, delle quali una parla di capitale *nominale* e l'altra di capitale *effettivo*.

Io trovo nella relazione presentata nelle tornate del 1852, quando si doveva discutere appunto il progetto di legge che fu poi sancito nel 1853, che la sua adozione fu proposta dal

relatore della Commissione propria, anche in vista di emendare il difetto che aveva la prima di colpire il capitale *nominale* semplicemente fittizio. L'onorevole relatore Bonavera, riferendo sui motivi che persuadevano l'adozione della legge che fu sancita nel 1853, tra gli altri inconvenienti che trovava nella legge precedente, a cui la nuova doveva rimediare, vedeva anche questo (pag. 2 della sua relazione): « Perchè la anticipazione di detta tassa per il ventennio osta alla costituzione di società con capitali vistosi e così alle grandi intraprese, e nel particolare delle assicurazioni marittime ove il capitale è fittizio, e si risolvono secondo gli eventi in un riparto attivo o passivo fra soci, si verrebbe a colpire ciò che non esiste che nominativamente. »

Se dunque si considerava allora come un difetto della legge precedente il colpire valori fittizi che non esistevano se non se nominativamente, non è per isbaglio, non è senza cognizione di causa che furono sostituite le parole *valore effettivo* a *valore nominale*. Quindi le sentenze che diedero forza a questa interpretazione non furono semplicemente dedotte da ragioni generali di equità più o meno sentita, ma ebbero anche un fondamento, per quanto sembra, nell'intenzione stessa del legislatore; poichè ne troviamo un cenno assai espresso nella relazione, le cui conclusioni furono poi sostanzialmente accolte dalla Camera.

Ma io ho anche fatto cenno dell'armonia fra le leggi di diverso ma analogo oggetto; armonia che ognuno vedrà facilmente essere sommaramente razionale il conservare; e con molto rammarico vedo ora assente l'onorevole presidente del Consiglio, la cui autorità importantissima io vorrei invocare in questa discussione.

Nel giorno stesso 17 novembre in cui il signor presidente del Consiglio, ministro delle finanze, presentava la legge, che è ora in discussione, ne presentava anche un'altra sulla tassa di successione da estendersi alle rendite del debito pubblico. All'articolo 2 di quella proposta di legge, egli si occupava appunto di determinare la base dell'imposta e le regole dell'esazione, ed a questo riguardo dettava il seguente articolo:

« Il valore capitale delle rendite del debito pubblico e delle obbligazioni dello Stato è determinato pel pagamento della tassa di successione dalla media dei prezzi che ebbero corso nella settimana in cui si è aperta l'eredità, sì e come detti prezzi risulteranno dalle ufficiali pubblicazioni. »

Quale è la ragione per cui il ministro delle finanze sceglieva per questa tassa la base del prezzo non nominale, ma reale?

Egli la esprime nel penultimo alinea della sua relazione in cui ha esposto le ragioni di questo:

« Il secondo articolo esprime le regole d'applicazione della tassa, la quale secondo i principii di equità dovrebbe colpire il valore in corso anzi che il valore nominale. »

Ora io confesso che, se questa regola fu riconosciuta necessaria in certo modo secondo le regole ed i principii d'equità in una legge di tassa sui titoli del debito pubblico, non saprei veramente rendermi ragione perchè in quest'altra si abbia a mutare una base con un principio totalmente opposto. In verità mi sono fatto a ricercare quale potesse esservi motivo di differenza: risultami che vi è una parte analoga tra i titoli del debito pubblico e le azioni delle società industriali e commerciali; che se vi è per altra parte differenza, la differenza starebbe piuttosto nel senso di rincalzare l'argomento che io propugno, maggiore essendo la ragione per colpire l'effettivo solo nei titoli delle società di cui parliamo che in quelli del debito pubblico. Perchè nei titoli del debito pubblico si vede una vera rendita costituita, un vero titolo di credito, un vero

valore, il quale è sempre fisso, è sempre immobile, sicchè colui che possiede un titolo del debito pubblico è certo che, qualunque siano le oscillazioni della Borsa, qualunque sia la situazione del credito, rispetto allo Stato il suo credito è sempre di egual somma, la sua rendita poi è sempre eguale. Al contrario, quando parliamo di azioni di società commerciali, questi titoli al momento che si emettono sono sempre nominali, non danno altro che speranza, il loro ammontare non si paga che eventualmente a misura che viene caso e condizione dei versamenti dei decimi, e ciò in proporzione dell'effetto che ebbe la speculazione intrapresa; dimodochè, come bene esprimeva il relatore della legge del 1853, molte volte sono totalmente fittizi tanto il credito della società verso l'azionista come il credito dell'azionista verso il dividendo.

Io dunque mi rallegro di avere a difensore in massima dello stesso principio di giustizia e di equità, di colpire nell'imposta il valor vero, di avere, dico, a propugnatore, benchè in un'altra legge e in un altro senso, certamente però molto analogo, lo stesso signor ministro di finanze.

Essa è d'altronde questa una regola tanto generale di equità è tanto naturale, che tutto il corpo degli economisti lo ammette, poichè nessuno direbbe che si abbiano a colpire castelli in aria ed edifizii immaginari. A sostegno però di questa mutazione di base della tassa di cui si tratta, il signor relatore e il signor presidente del Consiglio cercarono in vero vari argomenti. Ma io comincerò ad osservare che la chiamata mutazione di base, perchè, come già dissi, la base del valore nominale non era bene chiaramente e nettamente espressa nella legge del 1850, inquantochè l'articolo 9 ci dava almeno una modificazione che non fu poi con cognizione di causa espressa nella legge del 1853, in cui evidentemente si volle imporre solamente il valore effettivo, e che perciò già troverei che questa mutazione di principio in una legge nella quale non si tratta che di fare una semplice correzione, eccede di sua natura l'idea di una semplice correzione o spiegazione.

Ora però passiamo a vedere gli argomenti precipui ed esempi adottati in favore della nuova proposta.

Si è cercato l'esempio del diritto di successione imposto recentemente sulle eredità, senza deduzione dei debiti. Non nego che in quel caso si colpisca in certo modo un valore non vero, un valore fittizio.

Io so che per questo appunto quella legge fu combattuta da vari oratori, ed io concorsi nella loro opinione.

Io so che in Francia si tenne pure il sistema adottato da noi; ma so anche che il signor Passy, distinto economista, già ministro delle finanze, confessa, in un recente suo scritto, che si adottò quel principio per facilità di esazione, e per maggior lucro del pubblico erario. Nondimeno questo è un sistema, dice egli, *inconciliabile coi principii di equità*.

Ma qualunque stima si faccia delle obiezioni contro il sistema di non dedurre i debiti nelle successioni, senza più discorrere ora di quella legge già votata, io mi attengo ad indicare brevemente che nemmeno può dedursene argomento ed esempio valevole pel caso nostro, perchè nelle successioni si tratta di una proprietà che realmente passa dall'uno all'altro; la materia del trapasso non manca, la ricchezza materiale esiste.

Quando si apre una successione, per esempio, di un milione, si ritiene che in stabili, in mobili, in crediti od in altro il milione esiste; agli occhi dunque del Governo la materia imponibile esiste, e questo del materiale trapasso dei corpi ereditari fu il grande Achille dei propugnatori della tassa sull'eredità brutta. Per contro il difetto che si apponeva al

sistema della non deduzione dei debiti, dagli oppugnatori, piuttosto consisteva nel non tenersi conto della ricchezza relativa, in quanto che questo milione, che realmente passa dall'antico proprietario all'erede (perchè la proprietà è sempre dello erede, e non dei creditori), questo milione, dico, non rappresenta veramente una ricchezza dell'erede, se non in quanto egli è scevro di debiti; quindi ne nasce che, imponendosi egualmente e l'eredità gravata di debiti e la non gravata, si mette una sproporzione gravissima (come nota benissimo il signor Passy) tra eredi ed eredi, di cui l'uno pagherà dieci volte più che un altro. Chi succede all'eredità di un milione netto, pagherà, trattandosi di un figlio, 10,000 lire; se al contrario quell'eredità stessa sarà gravata di lire 900,000 di debito, pagherà 10,000 lire egualmente, benchè non ritragga se non dieci volte meno di profitto.

La seconda obiezione che si fa a quella non deduzione dei debiti si fonda sul che, trattandosi poi di eredità onerata da debiti, il carico cade non più sull'erede, ma sui creditori, i quali si trovano posposti ad un creditore privilegiato, cioè al fisco divenuto creditore del patrimonio per un fatto accidentale, cioè per la morte del loro debitore.

Io ritengo che queste ragioni erano in tal materia tali da meritare molto peso, quando si disputa della convenienza o no di colpire la successione brutta o netta. Nondimeno è vero in fatto che quantunque però il trapasso della proprietà nelle successioni ha realmente luogo, il patrimonio reale esiste sia netto o gravato di debiti, ed al contrario, nel caso attuale delle società di cui parliamo, la cosa è ben differente: qui si tratta non solo di mancanza di ricchezza relativa, ma di mancanza di ricchezza materiale; quando una società si costituisce, non ha nulla, non fa passare nulla all'azionista cui dà l'azione, essa non ha nè dà che una speranza di speculazioni future, una speranza di guadagno futuro. Ora, questa speranza non è ancora realizzata: a proporzione che si realizzerà è giusto che il Governo imponga questa società come tutti gli altri contribuenti; ma quando nulla ancora si è realizzato, quando nessuna materia esiste, oppure quando esiste una materia molto minore di quello che sia il capitale nominale, egli è certo che ben altro è il difetto di questa legge, perchè manca realmente la materia vera che deve essere oggetto dell'imposta.

Inoltre, la non deduzione dei debiti nella tassa di successione fu appoggiata in Francia, e fra noi come una scusa di necessità per evitare le frodi che si farebbero facilmente al Governo in questa sorta di pagamenti, e per evitare anche le difficoltà non lievi che incontrerebbe l'amministrazione nella liquidazione di queste eredità; ma questa scusa non esiste pel caso nostro, poichè la realtà dei capitali delle società è facile a riconoscersi dal Governo, poichè egli ne approva gli statuti, ne sorveglia l'andamento, e perciò non c'è mai caso che si abbia difficoltà a sapere quanti decimi sono stati pagati dagli azionisti.

È adunque poco atto a dar forza agli argomenti in favore di questa mutazione di base della legge attuale, il riferirci alle regole introdotte nella legge delle successioni. Quella legge è già per sè gravissima, appunto perchè colpisce cose o valori non esistenti in mano di colui che deve pagare l'imposta, ma almeno non esce affatto dal mondo reale, perchè in sostanza non colpisce ciò che veramente non esiste nella natura delle cose; al contrario, la legge attuale verrebbe ad introdurre nel sistema delle imposte il principio d'imporre cose che non esistono e che forse non esisteranno mai.

Nel dire questo della materiale mancanza dell'oggetto imponibile, non tacerò pure che non saprei nemmeno come in

linea di giustizia relativa, cioè rispettivamente ai contribuenti, possa dirsi giusta una tassa per la quale persone della stessa condizione pagheranno più o meno; dacchè può succedere che un azionista che non abbia ancora contribuito che per un decimo o per nulla, in una società che fa male i suoi affari, debba pagare la stessa tassa che pagherà un altro azionista di altra società che apporti grandi lucri ed assicuri buoni dividendi ai suoi associati.

Ma si è detto anche dal signor presidente del Consiglio che questa legge avrebbe un vantaggio morale, in quanto che potrebbe coadiuvare appunto a sospendere speculazioni aeree fatte temerariamente e senza fondate speranze.

Io per verità non mi attendo da essa nè punto nè poco questi risultati. E primieramente non credo che la materia delle imposte abbia a divenire un mezzo di polizia e di fiscalità, chè penso che ben altre leggi vi vogliono per assicurarne la solidità e l'onestà dei primi fondatori delle società speculative e commerciali.

So bene che questo è un lavoro in cui ci precedettero altri Governi, i quali spesso videro e le loro imprese pubbliche e le fortune private messe a cimento o mandate in rovina da speculatori troppo ardimentosi e talvolta anche troppo astuti.

Quando il Governo creda opportuno di metter freno a queste folli speculazioni, esso presenterà a tal fine leggi munite delle debite cautele, ed io ne lo loderò grandemente.

Per ora non so vedere una difesa contro tali speculazioni false o immorali. Gli speculatori che intendessero di dare una lusinga ai creduli e trarre danaro dalle loro tasche senza poi occuparsi di realizzare quelle speranze che essi fecero concepire colle loro sonanti promesse, tali speculatori, dico, sarebbero i primi a fare come hanno sempre fatto quei di tal genere, smaltiranno cioè le loro azioni, le lasceranno in mano ai gonzi troppo creduli che li hanno seguitati e non si occuperanno più di soddisfare agli impegni presi, e questi si troveranno doppiamente delusi, avendo in mano titoli che fruttano niente altro che l'annuo peso della tassa.

Io dunque a questo riguardo, che credo di grandissima importanza, aspetterò che il Ministero presenti leggi apposite, e ben volentieri mi farò a votarle, sempre quando siano informate da quei principii di solerte giustizia e di equità che la loro natura richiede, acciocchè non riescano di troppo impiccio alle speculazioni oneste, e mantengano una certa tutela contro le speculazioni troppo temerarie e disoneste.

Una ragione assai grave anche si credette di trovare dal signor ministro per provare il bisogno della sua proposta nel dire che, ammessa l'interpretazione della legge del 1853 nel senso di colpire solamente il valore *effettivo*, nel senso cioè già fermato dalle sentenze dei tribunali, a poco si ridurrebbe il profitto dell'erario su questa specie di tassa. A questo riguardo dirò che io non credo che possa mai il Governo forzare l'elemento imponibile, il più o il meno deve sempre essere raccolto secondo che può scaturire dalla materia della imposta: che se il Governo trova così tenue l'imposizione attuale di 50 centesimi per mille lire, e crede che applicando questa al solo valore reale, ne verrebbe di troppo ridotto il profitto che ne ricaverà l'erario, io crederei che sarebbe più conveniente esaminare se e come queste proprietà si potrebbero colpire in una misura maggiore di quella proposta sul loro valore reale, anzichè imporre una tassa sopra un valore immaginario; perchè io certamente non disputo al Governo il bisogno di imporre una tassa su queste proprietà, ma dico che essa deve essere proporzionata al loro valore.

Del resto poi io non partecipo niente affatto alle speranze

del Ministero, che la tassa, come è proposta, possa dare un frutto alquanto vistoso, poichè ognuno sa che, fatta la legge, è trovato l'inganno.

Quando saranno colpiti i valori nominali, si studierà dalle società di ridurre a poca cosa questi valori nominali, da colpirsi; ed intanto nascerà un inconveniente grave per le società che già esistono, alcune delle quali sono già certe che non potranno mai operare nella misura che si prefissero nell'atto della loro costituzione, e ne nascerà anche un inconveniente gravissimo per le società future, perchè quando si tratta di speculazioni molto dubbiose, e che esigono grandi capitali, non so come gli speculatori si decideranno di intraprenderle, poichè o si proveranno a costituire una società con un capitale non proporzionato alla grandezza dell'opera, e allora non troveranno fiducia nel pubblico, e non troveranno nemmeno chi sottoscriva quel poco, e il Governo stesso non potrebbe permettere che s'intraprendessero grandiosi affari con mezzi affatto insufficienti; o per contro vorranno stabilirsi con capitali proporzionati all'impresa a cui si accingono, ed allora cadranno subito in un grave dispendio per cose forse che non s'alzeranno mai ad un gran valore.

Penso che non sia necessario citare esempi di società le quali costituironsi per imprese grandiose e che poi furono ridotte a molto meno. Ognuno di noi sa come la società della ferrovia della Savoia abbia ridotto di molto le sue viste, e forse se fosse stata proposta da principio solamente per quel tronco cui venne poi a limitarsi, forse non avrebbe trovato quel concorso che ebbe quando si sperò che dovesse prendere un altro sviluppo. Supponiamo ora una società per una strada nel Piccolo San Bernardo, supponiamola pel traforo del Moncenisio o per altra simile impresa grandiosa, come vuoi che una tale società si costituisca con piccola somma? Come si vuole che possa assicurarsi una riuscita quando sarà così incagliata, quando sarà sotto il peso di un debito che non tralascierà di essere ragguardevole? Gli stessi azionisti finiranno per abbandonare assolutamente l'impresa quando vedranno le loro speranze andarsi a poco a poco dileguando e farsi sensibile intanto il peso annuo della tassa, mentre essi devono aspettare tempi e circostanze favorevoli all'effettuazione dell'impresa. Per queste ragioni mi pare che la proposta attuale vesta una gravità molto maggiore di quello che sembra la piccolezza dell'articolo in cui si racchiude, che sembra diretto a fare una semplice correzione o interpretazione dell'articolo della legge a cui si riferisce; la gravità della proposta la deduco precipuamente da che:

Primieramente muta la base di una tassa stabilita con una precedente legge di cui si vuole solamente correggere qualche espressione;

Secondo, da che discorda da un'altra legge di tassa simile che si è proposta nel giorno medesimo, ed aggiunge così a quel disordine che già esiste nel sistema delle nostre finanze riguardo alle imposte, le quali non sono niente armoniche le une colle altre, ma troppo spesso seguono principii e misure diverse;

In terzo luogo da che mi pare non si possa in nessun modo ricusare che più giusta, più naturale e più conforme alla legge stessa del 1853 sia l'interpretazione già sancita dai tribunali e che tende a far cadere l'imposta sul valore reale anzichè sull'immaginario;

In quarto luogo da che, qualunque sia l'esito e la piccolezza di questa imposta, non lascerà però di essere sempre un aggravio per tutti quelli che vogliono stabilire società, e tanto sarà maggiore quanto più grandiosi saranno gli affari a cui vorrebbero accingersi, mentre ognuno sa che gli affari

maggiori o minori dipendono sempre da circostanze impossibili a prevedere, circostanze di pace, di guerra, di mutazione di direzione nel commercio.

Con tutto ciò non disconosco la giustizia di colpire di una tassa discreta questa specie di valore e di contribuenti nella proporzione delle altre tasse, non disconosco i bisogni delle finanze dello Stato, quindi mi accosterò volentieri a qualunque emendamento che tenda piuttosto ad aumentare di qualche cosa i 50 centesimi per migliaio imposti da questa legge, purchè fossero presi sul valore reale e non sul nominale, analogamente a ciò che fu già fatto dal legislatore del 1853 e a quello che si vuol fare attualmente dal Ministero per le successioni e pei titoli del debito pubblico.

Io credo e crederò sempre che la migliore politica e il migliore sistema di pubblica economia, sia quello di attenersi sempre ai principii della verità e della giustizia: la verità è che le società anonime ed in accomandita tanto hanno quanto hanno di valore reale; la giustizia esige che non si domandino contribuzioni a chi non ha vero valore.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole relatore.

SAPPA, relatore. L'onorevole deputato Della Motta ha ricondotto la discussione al punto che venne lungamente dibattuta ieri, cioè nell'esaminare se la legge proposta sia giusta e coerente a quelle che in simile materia l'hanno preceduta, e riproduce, in quanto alla giustizia, gli argomenti addotti dagli altri opposenti: chiama cioè ingiusta questa tassa perchè colpisce valori che secondo lui non esistono. Poi particolarmente insiste nel dire che questa legge non è coerente ai principii che informano le leggi che l'hanno preceduta e nemmeno al principio di quelle che vennero in questa stessa Sessione proposte dal signor ministro delle finanze.

Io primieramente pregherei l'onorevole preopinante ad osservare la legge del 1850 a cui egli in sulle prime si è riferito: a me pare che i termini di quella legge sono abbastanza espliciti per indicare che il diritto di 50 centesimi per cento lire che fu stabilito con quella legge, s'intende non solo sul valore reale, ma sul valore anche nominale, non potendo, secondo me, la disposizione essere concepita in termini più espliciti. L'articolo dice: « I titoli, cartelle, certificati, iscrizioni, ecc. sono sottoposti al bollo proporzionale di 50 centesimi ogni cento lire di capitale nominale, e cioè, sia che trattisi di una somma fissa o di una quota e quand'anche il prezzo di simili azioni non fosse stato saldato. »

La legge del 1850 adunque è evidentemente esplicita ed è nel senso di quella che cade in discussione; nella legge del 1850 viene poscia supposto il caso in cui una società non abbia fatto operazioni durante un biennio, ed in questo caso, come si è già osservato ieri, la legge, colla disposizione dell'articolo 9, stabiliva un temperamento, un correttivo al rigore della disposizione dell'articolo 6, correttivo dettato dall'equità, ma non è men vero che il principio della legge del 1850 era di colpire il valore nominale intero, quand'anche tutto il prezzo delle azioni fosse stato interamente pagato.

La legge del 1853 ebbe poi per iscopo di rimediare ad altro inconveniente, l'inconveniente che venne già accennato dall'onorevole presidente del Consiglio, che cioè le società nel loro principio dovessero pagare un diritto assai considerevole, come quello di 50 centesimi per cento lire nella loro prima costituzione da rinnovarsi ad ogni ventennio, perchè in tal guisa le società che in principio naturalmente facevano pochi affari, venivano a trovarsi aggravate di una tassa considerevole. La legge del 1853 ha ripartite in annualità la somma che la legge del 1850 aveva stabilito doversi pagare ad ogni ventennio, nè le parole della relazione ricordate dal-

l'onorevole preopinante parmi possano dare al senso della legge del 1853 un significato diverso.

DELLA MOTTA. Domando la parola.

SAPPA, relatore. Diffatti le parole citate sono queste: « perchè l'anticipazione di detta tassa pel ventennio osta alla costituzione di società con capitali vistosi, e così alle grandi imprese e nel particolare delle assicurazioni marittime, ove il capitale è fittizio e si risolvono secondo gli eventi in un riparto attivo o passivo fra soci, si verrebbe a colpire ciò che non esiste che nominativamente. »

Osservo primieramente, quanto alle società di assicurazioni marittime, che la legge in questione per nulla ad esse si riferisce; e faccio quindi osservare alla Camera che le parole citate dall'onorevole deputato non significano in sostanza che quanto ieri disse il signor presidente del Consiglio, che cioè il dover pagare tutto ad un tratto una somma considerevole alla prima costituzione delle società, inceppava le loro operazioni e che quindi si è voluto fare la ripartizione in tante quote annuali.

Ma da ciò non mi pare si possa dedurre che lo spirito di questa legge fosse soltanto di colpire il capitale effettivamente pagato e non quello che fosse portato nell'atto costitutivo delle società.

Del resto su questo punto intervenne un giudizio del magistrato ed il Ministero e la Commissione non intendono criticarlo; le parole di questa legge erano concepite in modo che potevano lasciare dei dubbi: le finanze hanno creduto dover interpretare la legge nel senso loro più favorevole, la causa fu portata dinanzi al tribunale, il tribunale ha pronunziato, ed a termini di quella legge io stesso riconosco che il giudicato è conforme al testo della legge. Ma altro è dire che non si poteva giudicare diversamente stando ai termini di quella legge, altro è dire che l'intenzione del legislatore, che emergeva dalla relazione e dai discorsi tenuti nel Parlamento, fosse quella.

Io ho dovuto in questa circostanza percorrere le discussioni che si fecero in ambe le Camere a riguardo della legge del 1853 e leggendole mi sono confermato nella persuasione che l'intenzione del legislatore era appunto di colpire tutto il capitale. Tant'è che gli oppositori di quella legge facevano alla medesima i rimproveri che ora si fanno da quelli che si oppongono alla presente. Quindi io ritengo che l'intenzione del legislatore in quella circostanza non fu altro che quella di ripartire in tante tasse annue di 50 centesimi per migliaio di lire quella tassa troppo grave che si pagava ad ogni ventennio in ragione di 50 centesimi per ogni centinaio di lire.

Quanto all'esempio che il preopinante deduce dalla legge presentata dal ministro delle finanze in ordine alle cedole sul debito pubblico, che propone debbano essere considerate nello stabilire il valore della successione per poterle colpire, mi pare che questo esempio non possa veramente venire a pregiudicare il principio di questa legge.

Nel caso dall'onorevole deputato citato si tratta, non già di stabilire il valore totale della successione (imperocchè egli stesso riconosce che, quando trattasi di stabilire il valore totale della successione, non si ha riguardo nè ai debiti che esistono, nè a tutto ciò che ne può diminuire l'importanza), si tratta solo di stimare uno degli oggetti che viene compreso nella successione. Certamente se si tratta di una proprietà stabile, se ne fa la perizia; e trattandosi di cedole del debito pubblico, le quali hanno un valore oscillante, si deve avere una norma per stabilire quale sia il valore che si deve ad esse attribuire nella perizia che si fa degli elementi che compongono la successione; ma non ne viene la conseguenza che

sia pregiudicato il principio. Il principio sulle successioni è mantenuto fermo; soltanto per quello della stima degli oggetti che compongono la successione si procede dietro le massime che generalmente si adottano in tutte le perizie degli oggetti che hanno un valore oscillante, si procede cioè facendo una media dei prezzi correnti. Non mi pare quindi che ci possa essere incoerenza nei due progetti presentati dal ministro delle finanze, cioè quello relativo a questa tassa e quello che riflette il modo di calcolare le cedole del debito pubblico nelle successioni.

L'onorevole preopinante insisteva poi nel dimostrare che, trattandosi di successioni, effettivamente segue il trapasso di tutta intiera quella proprietà e che se forse era meno equo il principio della non deduzione dei debiti, però non era illogico il mantenere la tassa su tutta la successione, ma trova illogico il principio di mantenerla sulle società di cui si tratta; imperocchè, egli dice, in queste società per la parte di capitale che non fu pagata non esiste valore.

Io ripeterò all'onorevole preopinante che la tassa di cui è questione, sia nel modo che fu stabilito colla legge del 1850, sia col carattere che le si vuol mantenere, rappresenta un diritto che non si può assimilare che ai diritti d'insinuazione. Che del resto chi riceve un'azione, riceve il diritto di partecipare a tutti gli utili e prodotti di quella società a cui l'azione si riferisce e così pure a quei prodotti che venissero a superare il probabile prodotto delle somme che furono effettivamente impiegate.

Ora, se si ponesse per base della legge il principio propugnato da coloro che la combattono, ne verrebbe la conseguenza che nei casi in cui una società farà dei vistosissimi affari, in cui il suo capitale per i vantaggi ottenuti triplicherà e tante volte sarà portato al decuplo, come si è osservato in società inglesi e francesi, si dovrebbe stabilire che la tassa dovesse essere proporzionale al maggior valore delle azioni: questa sarebbe naturalmente la logica conseguenza del loro principio.

Io credo, è vero, che non sarebbe giusta, giacchè effettivamente il capitale nominale non era eguale al valore a cui, nel caso supposto, salirono le azioni per prodotto della industria di questa società che fu già altrimenti colpita.

Ma, se volessimo stare nel loro sistema, bisognerebbe poi anche colpire tutti questi utili che aumentano così considerevolmente il valore delle azioni di certe società oltre il loro valore nominale.

L'onorevole deputato considerò quindi questa legge come correttiva di certe speculazioni aeree e la giudicò insufficiente a questo scopo.

Riconosco seco lui che questa legge nelle proporzioni in cui è concepita stabilisce una tassa troppo minima per ottenere questo risultato. Io credo di avere ciò espresso nella relazione quando dissi che non è nel tema di questa legge che si può raggiungere questo scopo. Però io penso che effettivamente, come il maggior aggravio che in dipendenza di questa legge potrebbe verificarsi, avrebbe luogo nel caso di quelle società le quali mettono avanti capitali vistosissimi e fanno operazioni solo per capitali piccolissimi, di dovere ancora sotto questo punto di vista considerare la convenienza della legge medesima. Ora io dico che le società le quali si propongono uno scopo reale e serio, proporzionano anche il capitale che mettono innanzi colle imprese che vogliono eseguire. Accade talvolta, è vero, che alcune persone si esagerano in buona fede le speranze in una data impresa, mettono quindi innanzi capitali ingentissimi, e poi in ultima analisi vengono a conoscere che i loro calcoli erano meno fondati.

Ma troppo sovente i soci fondatori delle società cui accenno non hanno questa buona fede. Essi pongono innanzi trovati misteriosi, ricchezze chimeriche, crediti immaginari; promettono dei lucri anche favolosi e proporzionatamente costituiscono il capitale sociale in somma ingente. Essi, prima d'ogni cosa, si assicurano un utile proporzionato alle speranze che danno, prelevando a titolo di azioni industriali parte considerevole del capitale sociale.

Essi poi fanno grandi manifesti, fanno grandi promesse sui giornali per allettare gli incauti a partecipare alla ideata società; e intanto vendono le loro azioni, e quindi scompaiono dalla società, e così non rimangono più alla direzione dell'impresa sociale che coloro che hanno acquistate queste azioni, i quali, avveduti dell'inganno, cercano alla loro volta di ingannare altri: in questo modo queste società intisichiscono di inganno in inganno. Nè io credo che per prolungare l'esistenza moribonda e, direi, sleale di tali società convenga fare un'eccezione alla legge che regge la tassa che le deve colpire; poichè io ritengo che questa tassa rappresenti il diritto d'insinuazione pel trapasso delle proprietà e debba essere regolata dagli stessi principii che regolano questo diritto. Ora, col diritto d'insinuazione si colpisce il valore della proprietà, senza considerare l'utile che da essa se ne ricava; e se si volesse fare l'eccezione suggerita dall'onorevole preopinante, s'introdurrebbe, è vero, un temperamento di apparente maggiore equità, ma questo temperamento ricadrebbe a danno degli altri, cioè di quei contribuenti, i quali, nelle deficienze delle finanze, sarebbero chiamati a provvedere alle esigenze della pubblica finanza.

L'onorevole preopinante, per commuovere la Commissione e la Camera e disporle in favore della sua proposta, ha accennato ad un'impresa, per la quale io credo che il Ministero farebbe certamente eccezione alla regola stabilita con questa legge, cioè al traforo del Moncenisio. Egli dice che per questo traforo ci vorranno capitali ingentissimi: che questo progetto di legge potrebbe scoraggiare dall'impresa quelle società che per avventura ad un tal fine si costituirebbero, e così non potremmo venire ad ottenere questo risultato desideratissimo.

Confesso che non parmi che questa impresa possa avere luogo così facilmente, massime per mezzo di società; credo che per ciò sarà necessario il potente aiuto dello Stato o degli Stati che vi sono interessati; quindi una tale considerazione non mi smuove. Se questo potesse farsi per mezzo di società, credo di potere interpretare anche le intenzioni del signor ministro dicendo che si farebbe il sacrificio di questa legge.

Propone infine l'onorevole deputato, per indennizzare le finanze di quel tanto che non verrebbero a conseguire ove questa legge non venisse adottata, di aumentare il diritto, anzichè estenderlo al capitale nominale.

Forse le finanze ci guadagnerebbero, ma credo che la cosa non sarebbe veramente giusta: bisognerebbe colpire le società che fanno bene i loro affari con capitali proporzionati e che giovano all'interesse generale, per sollevare quelle che fanno cattivi affari, o per colpa propria o perchè per qualsiasi organico vizio, sono destinate a morire. Credo che il temperamento che si suggerisce non gioverebbe al pubblico e non farebbe che aggravare quelle società che non debbono essere aggravate, nell'intento di favorire quelle che non hanno diritto alcuno a speciali favori.

Non mi pare poi esatto quanto venne asserito dall'onorevole deputato che il solo motivo di questa legge sia di riparare alla diminuzione di prodotto che risulta da questa tassa

in seguito all'interpretazione che fu data alla legge dal magistrato della Camera dei conti.

Il motivo che determinò la presentazione di questa legge e che consigliò alla maggioranza della Commissione di proporre alla Camera l'adozione si è quello di porre il principio della medesima in coerenza coi principii che reggono le altre tasse di simile natura, di correggere cioè l'inesattezza dell'espressione che venne adottata nella legge del 1853, la quale inesattezza condusse il magistrato della Camera dei conti all'interpretazione che risulta dal suo giudicato.

Certamente, adottandosi la legge, ne risulterà un maggior prodotto, il quale, se dovessi credere a quanto asseriva uno degli oppositori, rileverebbe poco più poco meno a lire 25 mila annue. Se ciò fosse vero, non capisco come dall'adozione della legge in questione potrebbero derivare i gravi danni che essi hanno con tanta esagerazione indicati.

Se le cose stessero in questi termini, a dir vero, non meriterebbe tale somma nemmeno la discussione che si sta facendo. Ma io credo che il prodotto di questa legge, senza essere ragguardevole, sarà però maggiore d'assai di quello che si crede e soprattutto che sarà un prodotto dettato da quella giustizia che informa tutte le leggi di finanza, cioè quella giustizia che richiede che tutti quelli che si trovano in condizioni identiche debbano pagare una somma identica e che non permetta la esenzione di favore piuttosto agli uni che agli altri, a meno di un motivo di evidente pubblica utilità.

Questo motivo di pubblica utilità io non lo riconosco in questo caso, e quindi gli argomenti addotti dall'onorevole preopinante cambiano per nulla lo stato della questione, né le conclusioni della Commissione.

DE VIRY. Mon intention, messieurs, n'est pas de faire un discours; je veux simplement soumettre à la Chambre une observation. J'ai beaucoup réfléchi à cette loi depuis la séance d'hier; et les arguments que vient de faire valoir l'honorable rapporteur de la Commission me fournissent un motif de plus pour voter contre la loi, car ils me font connaître son côté vulnérable.

Ce n'est pas, messieurs, d'après l'importance de la loi qu'il faut en mesurer la bonté. Ce n'est pas parce qu'elle rapportera 25,000 francs, 100,000 francs, ou même un million, que nous devons la trouver bonne. Il y a un principe avant tout en matière de finances, qu'il faut sauvegarder, c'est la justice et la légalité de la loi elle-même.

Or, je dis que si nous admettons le principe qui est sanctionné par cette loi, nous admettons un principe qui, comme tous les précédents en matière de finances, pourrait avoir plus tard les conséquences les plus graves, je dirais presque même les plus désastreuses, parce que sans doute on l'invoquera lorsque l'occasion sera propice.

La discussion d'hier a porté tout entière, selon moi, sur une équivoque. Je crois qu'on s'est trompé, et gravement, sur un point cependant bien essentiel.

On a beaucoup invoqué la loi sur les droits de timbre et d'insinuation; on a comparé la taxe actuelle à celle portée par ces lois. Eh bien! selon moi, ces taxes n'ont aucun rapport entre elles. En effet, quel est le but des lois sur l'insinuation?

Ces lois ont pour but de frapper une spéculation d'après sa seule importance; mais le but de la loi actuelle est tout autre, c'est de frapper la société d'après sa richesse, d'après sa richesse positive et réelle, c'est-à-dire, d'après celle qu'elle possède et non pas d'après le titre qu'elle se donne à son début et l'importance qu'elle veut affecter à cet époque. Cela

ne saurait être révoqué en doute. Ce qui au reste démontre la vérité de ce que j'avance, c'est précisément l'assimilation qu'on a faite de cette loi à la loi d'impôt sur les successions et aux autres lois de même nature qui ont été sanctionnées par cette Chambre.

Or, comme l'a fort bien relevé l'honorable monsieur De la Motta, à part le principe de la non déduction des dettes dans l'impôt sur les successions, qui a donné lieu dans cette Chambre à une discussion des plus profondes, principe qui est encore invoqué dans la loi que nous discutons et qui, à part le respect que j'ai pour la loi sanctionnée par le Parlement, n'est, à mon avis, ni des plus justes, ni des plus équitables; à part, dis-je, ce principe, il n'y en a aucun autre dans notre législation qui ait quelque trait à la loi actuelle, puisqu'ici on veut frapper une chose qui n'existe pas réellement et dont la réalité peut dépendre de mille éventualités. Ce qui est sans doute plus étrange, plus anormal que de soumettre à une taxe le passif d'une succession.

Je dis donc que les droits de timbre qui sont établis par la loi de 1850 n'ont autre but que celui de frapper l'importance spéculative, si j'ose m'exprimer ainsi. En effet, si une société se constitue avec un capital nominal de 3 à 4 millions, alors, comme elle avoue elle-même au Gouvernement que son capital porte sur telle somme et que ses opérations seront en proportion, je comprends que le Gouvernement frappe toute cette somme sans pouvoir faire de distinction, ne connaissant en rien l'avenir de cette société.

C'est là le premier droit, c'est-à-dire celui d'insinuation. Mais, quand il faudra frapper un droit sur la richesse positive et réelle, c'est-à-dire sur les opérations effectives, comment voulez-vous soumettre à l'impôt des sommes qui n'ont pas encore été versées et avec lesquelles aucune spéculation ne peut être faite?

Vous me direz peut-être, comme l'a déjà dit l'honorable rapporteur, que même la perspective d'obtenir ces fonds peut faire agrandir les opérations de la société, en augmentant les dividendes, apporter un gain de plus aux actionnaires. C'est d'abord une chose très-contestable; car je crois que la spéculation réelle ne se fait que d'après l'argent versé par les actionnaires; qu'elle ne prend de plus grandes proportions qu'au fur et à mesure de l'appel de fonds.

Quant aux actionnaires, ils ne retirent que l'intérêt des sommes déboursées, et le dividende qu'ils percevront lorsque la spéculation sera complète ou l'opération définitivement achevée, sera seul en rapport avec ces sommes. J'admets, dans cette circonstance, que vous augmentiez chaque année la taxe à mesure des versements qui se feront par les actionnaires; mais vouloir imposer les sociétés sur les sommes entières qu'elles sont appelées à avoir un jour, avant qu'elles aient pu encaisser leurs fonds et exécuter les travaux pour lesquels elles se sont constituées, c'est là une mesure que je ne puis approuver.

Pour démontrer que le principe qui forme la base du timbre n'est pas celui qui doit régler cette loi, on a cité un exemple. A cet exemple l'honorable rapporteur n'a pas répondu; qu'il me permette donc de revenir un peu sur ce point.

Pour bien comprendre cette loi, il faut en venir à quelque cas pratique. C'est le seul moyen de bien faire ressortir ce qu'elle renferme d'anormal. On a cité l'exemple de la société du chemin de fer de Savoie, *Victor-Emmanuel*. Elle s'est constituée, comme vous le savez, au capital nominal de 60 millions. La loi qui autorise cette société a passé au Parlement d'après cette base. Mais qu'arrive-t-il aujourd'hui?

C'est que ce capital, d'après une autre loi, a été restreint à 15 millions. Eh bien ! sur lequel de ces deux capitaux le Gouvernement devrait-il prélever le droit qu'il veut établir ? Devrait-il rembourser le surplus du droit perçu, puisqu'il a reconnu à cette société la faculté de restreindre son capital à 15 millions, ou bien devrait-il conserver la totalité de ce qui aurait dû être payé ? Cela ne me paraîtrait pas juste. En voulant donc prendre un droit sur le capital nominal avant qu'il ne soit versé, le Gouvernement peut commettre souvent ce que je me permettrai d'appeler une véritable injustice.

Aujourd'hui, d'après ce que l'on dit généralement, la société du chemin *Victor-Emmanuel* va peut être subir une nouvelle transformation. Je demande de nouveau quelle sera la base de l'impôt auquel on va l'assujétir prendra-t-on le droit qui est porté par cette loi sur la nouvelle augmentation du capital de la société, ou bien sur tout le capital qui forme la base de l'ensemble des opérations de la société ? Toutes ces difficultés me prouvent que vouloir adopter le principe établi dans cette loi, serait sanctionner un principe des plus dangereux et des plus injustes. Raisonner par assimilation en matière de loi, et surtout d'impôt, n'est pas la manière la plus sûre d'en venir à une conclusion satisfaisante.

C'est pour ce motif que j'ai voulu soumettre à la Chambre ces simples observations afin de lui faire bien comprendre la différence qu'il y a entre la véritable nature des droits d'insinuation et de ceux portés par la loi actuelle. Et je déclare que jusqu'à ce que l'on m'ait donné des réponses qui me prouvent le contraire, je me verrai forcé de voter contre la loi.

DELLA MOTTA. Dirò poche parole per far osservare all'onorevole relatore che io non dimenticai quello che ieri egli aveva detto in sostegno del progetto di legge, e quello che disse il signor presidente del Consiglio; e appunto ai loro discorsi diressi in risposta il mio, omettendo di fermarmi sugli argomenti già propugnati dagli onorevoli preopinanti Arnulfo e Despina.

Rispondendo ora alle ultime osservazioni del signor relatore stesso, confesso di buon grado essere giustissimo che la legge del 1855 volle correggere l'inconveniente notato circa l'esazione in massa di questo diritto ogni ventennio, ma è pur anche verissimo che volle correggere l'altro difetto circa la base della tassa sul valor nominale.

Qui abbiamo le parole della legge; non si può andare indagando qual fosse la mente del legislatore, quando questa è chiaramente spiegata nelle parole stesse della legge; queste parole furono mutate e si è introdotta l'espressione di valore *effettivo* invece di quella di *valor nominale* che contenevasi nella legge del 1850. Questa mutazione non fu fatta a caso, poichè il relatore ne indicò la portata, e quando ciò fu compiuto dal relatore, quando questa mutazione fu dalla Camera votata, credo nessun dubbio si possa stabilire sulla vera volontà del legislatore.

D'altronde consente anche il signor relatore che attualmente siamo sotto il regime d'una legge la quale colpisce veramente il valore *effettivo* e non il *valor nominale*. Se dunque attualmente la legge è tale perchè è scritta così, perchè fu così autorevolmente interpretata dai tribunali, non è più il caso di conflitti, nè di ulteriori interpretazioni. L'interpretazione fattasi dai tribunali è accettata dal Ministero e dal relatore; dunque è certo che noi, sancendo la nuova legge com'è proposta, mutiamo il principio vigente della precedente legge.

Io ho citato la legge del 1850, ma non dissi che in essa esistesse quel principio che adesso io propugno; anzi ho detto che in fatto di base dell'imposta, la legge era ambi-

gua, ma che implicitamente si faceva una qualche ragione a coloro che avessero in mano un valore nominale e non reale; e che per togliere questa ambiguità intervenne la legge del 1853; ed io ho confortato la mia opinione colle parole stesse del relatore di allora.

Io poi ho ancora parlato dell'armonia delle leggi, ed ho recato un'autorità che mi pare imponentissima, ed alla quale godo ora di potermi in sua presenza riferire. Io concorro pienamente coll'onorevole ministro delle finanze nel principio che egli ha stabilito nel proporre la legge sulla tassa di successione circa i titoli del debito pubblico.

Ora, dunque perchè dovrò rigettarlo in questa legge per ammetterlo forse fra qualche giorno in un'altra? Come potrà sostenersi allora, se si combatte adesso? Quel principio a me pare il più giusto, quindi ben volentieri vi do la mano, e lo vorrei introdotto in questa legge.

Del resto, io non credo che la circostanza del passaggio dei titoli del debito pubblico nella successione muti per sé la natura delle cose. Se allora si stimi il valore di quelli secondo il prezzo commerciale che hanno, io non so perchè non si debba seguire una regola analoga nello stimare i valori di queste azioni private.

Il signor relatore ci ha detto spesso che questa tassa ha similitudine colle tasse d'insinuazione. Ma, dico io, la legge del 1850 poteva avere con quelle una certa similitudine, in quanto che colpiva di un diritto l'esistenza di una società dalla sua nascita, e per assicurarsi che non vivesse troppo, ogni 20 anni la faceva, per così dire, rigenerare per mezzo di un nuovo battesimo finanziario; ma fu già dimostrato abbastanza ieri che tra le leggi del bollo e di annuità, la differenza è grandissima. Io capirei piuttosto l'assimilazione di questa tassa alle tasse annue che si pagano sui fondi. Io capisco che un'azione che frutterà una rendita, benchè eventuale, maggiore o minore, paghi annualmente un quinto. Ma io credo che sia infinita la differenza tra la legge che faceva pagare una specie di diritto di bollo, un diritto, per così dire, di naturalizzazione o di *bell'ingresso* nella vita civile alla società nascente, al momento che la società si costituiva, e la legge del 1855 e la presente che fan pagare questo diritto annualmente. Ed avvi ancora un'altra differenza, che, a mio parere, è molto importante, cioè che la legge del 1850 faceva pagare questa somma, al momento della costituzione, dai fondatori, ed allora poteva darsi che dovendo essi fare lo sborso, ciò servisse di freno alle speculazioni temerarie, ed anche sleali, come dovette pure riconoscere esser bene il signor relatore: al contrario, pagandosi per annualità, la tassa sarà pagata dagli azionisti quando già molti gonzi saranno stati imbrogliati in speculazioni chimeriche ed inutili.

Del resto, io non ho parlato del foro del Moncenisio come di un punto di partenza del mio ragionamento; l'ho citato per modo d'esempio, come citai la strada ferrata della Savoia, la via del San Bernardo, e le citai come speculazioni che hanno più o meno del probabile, ma che in sostanza si indicano per esempio. Qualunque sia l'oggetto grandioso a cui una società voglia accingersi, egli è certo che incorre in questi due inconvenienti: o questa società si metterà all'opera con piccoli capitali per evitare grandi tasse, e ne avrà uno scapito, perchè non ispirerà fiducia nè al Governo, nè ai sottoscrittori; o vi si metterà con grandiosi capitali, ed allora incorrerà in gravi spese senza poi avere sicurezza di potere effettuare l'intrapresa, e coll'onere intanto di pagare forse per varii anni molto al di là delle proporzioni dei lucri che realizzi.

La conclusione del mio ragionamento sarebbe questa: pro-

porre intanto di rimandare alla Commissione la legge, acciò che essa studiasse il mezzo di conciliare con una base di equità e delle altre leggi finanziarie il peso di questa imposta e il frutto da ricavarne, se avessi trovato accesso alle mie obiezioni sul metodo attuale nelle menti del Ministero e della Commissione, e ciò, a parer mio, sarebbe anche nell'interesse delle finanze. Poichè ho detto che il frutto di questa tassa, com'è proposta, sarebbe poco, ma non l'ho detto sopra calcoli che forse altri avrà instituito. L'ho detto perchè l'effetto di questa legge dovendo essere un effetto o ripulsivo per la fondazione di nuove società, o tale da indurre i fondatori delle società a comparire comepositori di piccoli capitali, o ad inventare altri ingegni per evitare questa tassa, ne verrà che le società esistenti ne saranno bensì colpite, perchè si costituirono in fiducia di non aver questo peso, ma quelle non esistenti ancora si regoleranno in modo da venir colpite il meno possibile; così l'erario non prenderà tutto quello che può sperare dalla vera circolazione dei valori di commercio del paese.

Io quindi mi limiterò a ripetere, in generale, che mi accosterò a qualunque emendamento che, provvedendo ai bisogni del bilancio, porti più sul reale che sul nominale l'azione di questa tassa.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Era stato dolente di dover assentarmi un momento dalla Camera mentre parlava l'onorevole preopinante; per buona sorte, avendo egli preso nuovamente la parola, ha potuto ripetere alcune obiezioni che si rivolgevano più direttamente al ministro delle finanze.

Egli disse che il ministro si poneva in contraddizione adottando principii diversi nel progetto che ha per iscopo di sottoporre le rendite del debito pubblico alla tassa di successione, e nel progetto attuale.

Nel primo si propone che il valore delle cedole sulle quali debbe cadere l'imposta sia ragguagliato alla media; nel secondo che il valore delle azioni sia calcolato al valore nominale.

Se le tasse fossero identiche, avrebbe ragione l'onorevole preopinante, ma ben diverse sono l'una e l'altra.

A provare questa grande diversità basta osservare che l'onorevole preopinante e nessuno degli onorevoli suoi colleghi, che presero la parola prima di lui, ha proposto d'introdurre analoga disposizione nella legge.

Nè l'onorevole deputato Despine, nè l'onorevole deputato Arnulfo, nè l'onorevole deputato Deviry, chieggono che la tassa su questa società sia ragguagliata al valore reale, cioè al valore medio delle azioni. Evidentemente, se si adottasse un tale sistema, ne nascerebbe una difficoltà massima nella applicazione, e si arriverebbe a risultati affatto diversi da quelli che sostenevano gli onorevoli suoi amici.

Quindi vede il deputato Della Motta che cade egli stesso in contraddizione e non il Ministero.

Entrando poi nel merito della cosa e rispondendo specialmente alle obiezioni del deputato Deviry, il quale ha di nuovo proclamata ingiusta questa tassa, io spero di potere sciogliere i suoi dubbi. Egli ha mostrato di credere che questa fosse una tassa sul capitale delle società, che fosse una specie di imposizione sul capitale e sulla rendita. No certamente. Esiste già una tassa sulle rendite delle società anonime, ed è quella che le sottopone al due e mezzo per cento sul guadagno netto; disposizione questa che fa parte della legge per l'imposta sulle patenti. Questa adunque è un'altra tassa, ed il suo fondamento è il seguente.

Nel nostro stato finanziario abbiamo creduto di dover colpire le trasmissioni delle proprietà sì mobili che immobili. Que-

ste trasmissioni si colpiscono colla tassa d'insinuazione quando sono fatte per atto pubblico; e quando sono fatte per scrittura privata si colpiscono sino ad un certo punto per mezzo della tassa del bollo. Egli è per ciò che abbiamo stabilito un bollo proporzionale sulle cambiali, ed un bollo proporzionale sulle obbligazioni. Che cosa è questa tassa? È una tassa sulle trasmissioni di valori mobiliari. Le azioni delle società, sieno esse al portatore, o no, si trasmettono senza che sia possibile colpire quest'atto con una tassa qualunque. Evidentemente è nella natura delle azioni al portatore che si trasmettano col semplice atto di trasmissione del titolo: l'azione nominativa invece si trasmette con una girata autenticata da un sensale. Non è egli desiderabile che questi atti sieno colpiti direttamente con una tassa? Ora, che cosa ha fatto il legislatore? Ha detto: se non si vuole che tali azioni abbiano con sè un privilegio di cui non godono gli altri titoli mobili, bisogna colpire tutte le azioni per trovare un compenso a questi favori, a questi privilegi. Dunque vede l'onorevole deputato De Viry che questa tassa non ha alcuno di quei fondamenti che egli credeva poterle attribuire. È, lo ripeto, un atto con cui si cerca di colpire i valori mobili trasmissibili senza alcun atto pubblico; e questo, e non altro, è il vero fondamento della tassa. Quando si parte da questo principio, voi lo vedete, non si può colpire il valore reale dell'azione; perchè se fosse questo il valore imponibile, bisognerebbe stabilire la tassa, non sul valore nominale, non sul capitale versato, ma sul valore in corso sulla piazza; bisognerebbe per certe società calcolare sopra un capitale molto minore di quello versato, come, ad esempio, per tutte quelle società che fanno male i loro affari e che è inutile qui il citare; per altre all'incontro bisognerebbe che la tassa fosse ragguagliata non al capitale versato, ma a questo capitale, più il premio che ottengono, come le azioni di molte società che sono in florido stato. Ma questo, che forse sarebbe, rigorosamente parlando, più giusto riuscirebbe in realtà impraticabile. Dal punto che voi costituite una società creata dall'azione, avente un valore, voi create veramente questo valore, il quale è costituito e dalla somma versata, e dall'impegno contratto.

Non è una speranza, come dicevano alcuni dei preopinanti, che la società ha di poter ottenere i versamenti non eseguiti, ma egli è un impegno assoluto assunto dall'azionista di versare quanto è prescritto. Quindi voi create immediatamente un valore, come è valore una cambiale.

Quando io faccio una cambiale a qualcheduno, non verso nulla a questo, ma mi obbligo a versare nelle sue mani entro un determinato tempo la somma stabilita. La legge colpisce questa promessa; la legge, facendo pagare un bollo proporzionale per questa promessa, per questo valore che non è reale, perchè non vi fa versamento di danaro, essa deve pur colpire di una tassa analoga l'azione la quale, lo ripeto, è un versamento fatto, o una promessa formale obbligatoria di versare. L'azione non emessa, nè la legge antica, nè la nuova, non intende colpirla.

Se voi, a cagion d'esempio, costituite una società al capitale di 10 milioni con 20 mila azioni di 500 lire, ma che negli statuti stabiliate di non emetterne che 10,000, cioè per 5 milioni, riservandovi la facoltà di emettere a tempo più opportuno le altre 10,000, non pagherete la tassa che sulle azioni emesse, perchè quelle non emesse non costituiscono l'attiva della società. In questo caso costituiscono veramente una speranza, quella di emettere azioni; ed in questo caso io divido pienamente l'opinione dell'onorevole preopinante, che cioè sarebbe ingiusto tassare queste azioni non emesse, questo capitale che non esiste.

La prova che la legge non fosse dubbia, e che non abbia eccitato verun riclamo, si è che fu senza difficoltà eseguita, e le finanze riscossero egregie somme senza incontrare opposizioni. Citerò l'esempio della Banca Nazionale, la quale, avendo aumentato il suo capitale portandolo da 8 a 32 milioni, dei quali solo 24 furono versati, pagò la tassa sui 32 milioni, cioè l'egregia somma di 160,000 lire senza alcuna opposizione.

La tassa poté riuscire più o meno gradita, ma non incontrò nessuna opposizione, nè si mosse alcun dubbio davanti ai tribunali.

Non perciò conteso che la nuova legge abbia modificato l'antica: vi è una sentenza, ed io chino il capo davanti ad essa; ma dico che l'antica consacrava il principio che noi propugniamo; che questo non fu in pratica contrastato da nessuno; e che quella legge ebbe la sua piena esecuzione durante tre anni. Mi pare di avere con questo risposto agli appunti legali dell'onorevole De Viry. Mi rimane ora a dire una parola sugli appunti economici dell'onorevole Della Motta, il quale crede che questa legge sarebbe un ostacolo alla formazione delle società anonime.

Io gli ho già detto che in un paese vicino, in Francia, si sono fondate società anonime, e non per pochi milioni, ma per centinaia, eppure in Francia esiste, non solo questa tassa, ma altra ben più grave, la quale, se non erro, è dell'uno per mille; ed io, trovandomi ultimamente a Parigi, ho parlato con molte persone che mostravano l'intenzione di promuovere imprese nel nostro paese per somme egregie, e nessuno mi ha interrogato se vi esisteva o no una tassa analoga a quella che esiste in Francia.

Io stimo quindi di poter sotto quest'aspetto assicurare pienamente l'onorevole deputato Della Motta, che, anche adottata questa disposizione, ciò non impedirà ad alcuno, e massime ad una società seria, di costituirsi in Piemonte.

Siccome io spero fra poco di poter presentare alla Camera un progetto di legge onde dare un maggior sviluppo all'attuale strada ferrata di Savoia, mi lusingo che questo sarà un primo passo per arrivare alla grande opera del foro del Moncenisio, al quale potranno essere d'ostacolo difficoltà tecniche o finanziarie, ma non certamente la legge che vi viene proposta.

Confido pertanto che la Camera vorrà approvare la legge come venne proposta.

DE VIRY. Messieurs, j'admets tous les principes que vient de soutenir monsieur le ministre des finances. Je lui dirai même que je suis heureux de me trouver dans cette circonstance parfaitement d'accord avec lui; cela, ne m'arrivant pas trop fréquemment, j'apprécie d'autant plus mon bonheur d'aujourd'hui. Cependant, qu'il me permette de relever une observation. Je crois que c'est une chose assez importante, parce qu'elle a formé, selon moi, la base de la réponse qu'il a faite à mon discours. Monsieur le ministre des finances a dit que la taxe de la loi dont nous nous occupons, doit frapper la transmission de la propriété. Or, c'est précisément parce qu'elle frappe la transmission de la propriété que je dis, qu'il n'y a pas de propriété sans que cette propriété soit réelle et que la propriété ne peut être considérée comme une chose fictive et hypothétique, ainsi qu'elle est considérée dans cette loi.

La propriété, telle que monsieur le ministre l'entend, et telle que la loi actuelle est appelée à la frapper, doit être regardée en quelque sorte comme s'il s'agissait d'une propriété immobilière.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Non, non!

DE VIRY. Je m'explique. Je ne veux me servir du mot *immeuble* que comme terme de comparaison. Il faut faire une distinction entre la propriété que vous transmettez qui est immeuble ou considérée comme telle, et la propriété que vous transmettez qui est meuble.

La taxe telle qu'on veut l'établir, frappe réellement la transmission de la propriété. Mais la loi ne frappe jamais le droit de transmission, si ce n'est lorsqu'il s'agit d'un droit immobilier, c'est-à-dire qu'elle ne doit frapper que le capital.

Mais ici ce n'est pas le capital que vous soumettez à l'impôt, puisque ce capital n'existe pas encore, n'ayant pas été versé; c'est donc au revenu que vous faites en réalité supporter cette taxe. Déclarez donc si vous voulez frapper le capital ou le revenu.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. La transmission des immeubles est frappée par un droit; mais ce droit ne frappe que les immeubles.

DE VIRY. Oui, mais aucune loi ne frappe la transmission d'une propriété qui n'existe pas, et il n'y a pas de propriété là où il n'y a ni immeuble ni capital transmissible. Je ne vois pas comment on peut défendre la loi sur ce point.

En parlant, comme le fait monsieur le ministre, de la transmission d'actions industrielles, il se rapporte en quelque sorte à celle d'une valeur immobilière.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Mais non!

DE VIRY. Je ne parle pas de la transmission de l'action en elle-même, mais du droit de transmission, et selon moi ce droit peut en quelque manière être regardé comme immobilier, puisqu'il porte sur le seul capital, et ne doit pas s'étendre au revenu pour éviter les inconvénients que l'on a déjà signalés dans le cours de cette discussion.

Vous frappez la transmission d'un immeuble, parce qu'il existe réellement; or vous ne pouvez certainement pas nier que les capitaux qui se transmettent par la voie de ces actions, ne soient considérés comme des biens immeubles en ce sens qu'ils sont réels et non figuratifs, mais cela ne peut avoir lieu qu'en proportion des sommes réellement versées.

L'action en elle-même est meuble, mais le droit qui frappe le capital est un droit qui doit nécessairement être comparé aux droits qui frappent la transmission des biens immeubles, c'est-à-dire réels et non éventuels ou imaginaires.

Ainsi, je répète que vous ne pouvez frapper le capital fictif qui n'existe pas, puisqu'il n'a jamais été versé, sans commettre une véritable injustice, et c'est pour ce motif que j'insiste dans mon opinion, me réservant toutefois d'appuyer tous les amendements qui pourront être présentés et qui auront pour but de restreindre la taxe au capital versé, mais jamais de frapper les capitaux qui n'existent qu'en apparence.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato della Motta, ma gli osservo che ha già parlato due volte sulla stessa questione.

DELLA MOTTA. Non dirò che poche parole su di un fatto personale.

Il signor ministro ha detto che io mi era messo in contraddizione. Io non lo vedo; io ho citato la sua autorità, e non ho nemmeno voluto dire che egli fosse in contraddizione con se stesso, in quanto che avesse ammesso in quell'altra legge il principio che io ora propongo. Ma in quell'altra legge è verissimo che si stabilisce espressamente il principio, dicendo che, secondo le regole di equità, non si dovevano colpire se non i valori reali, ed io ora non domandava, se non che si estendesse quel principio a questa legge. Però io non ho taciuto di con-

tradizione il signor presidente del Consiglio, e non credo nemmeno di meritarmi un simile appunto; nè per verità posso comprendere dove si trovino i termini di questa contraddizione.

Se io non ho proposto di fare un emendamento nel senso medesimo in cui sta il secondo articolo della legge circa le tasse di successione, e non è perchè non ne accettassi il principio suindicato, ma perchè l'applicazione non ne può essere eguale nelle due leggi, che non ho detto mai essere identiche ma solo analoghe.

Ho veduto anch'io che nella tassa di successione (che accade a pagarsi una volta sola) è facile di valutare sui prezzi della piazza il valore di quei titoli, mentre all'opposto in una tassa annua, questo sarebbe più difficile; ed è perciò che non ho proposto alcun speciale emendamento, riservandomi di appoggiarne uno qualunque che avesse portato sul valore reale la regola della tassa, proponendomi di domandare alla Commissione di rivedere il progetto, affinché lo riformasse in quel senso.

Dalle mie parole però neanche quel senso era escluso, ove la Commissione avesse trovato modo di adattarlo alla tassa sulle società anonime ed in accomandita, come il ministro l'adattò alla tassa per le successioni. Io però non l'ho proposto, perchè non voleva restringere il mio discorso ad una proposta specifica; e poi d'altronde io aveva anche presente, come ho accennato, la differenza che in fatto di discussione di tasse e d'incombenti per accertarne l'ammontare, corre tra una tassa annua ed una che si prende una volta sola.

Quanto riguarda alla tassa sulle successioni, il signor ministro non era forse presente quando feci il mio discorso. Ricorderò che, avendo detto come non fosse quella legge identica con questa, ma solo analoga, passai poscia a dimostrare che se fra le due vi era differenza, questa stava piuttosto nel rispetto e per gli effetti di cui parliamo contro i titoli del debito pubblico, che non contro le azioni private, perchè i titoli del debito pubblico formano una vera rendita costituita, una vera proprietà produttiva di un interesse fisso, determinato non sul valore reale, ma sul nominale: dimodochè chiunque abbia un titolo di rendita sullo Stato è certo di conseguire il suo tanto per cento, il tre o il cinque, secondo il titolo, annualmente e indipendentemente dal corso di piazza.

Quindi io mi sono astenuto dall'asserire che ci sia identità tra queste due specie di titoli, ed anzi ho notata la differenza che passa fra loro. Nè vi poté essere contraddizione nel non avere precisamente proposto che si seguisse per la tassa delle società il sistema di applicazione ora proposto per quella sui titoli del debito pubblico.

ARNULFO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Le osservo che ieri ha già parlato quattro volte sulla stessa questione.

ARNULFO. Io spero che il signor presidente vorrà applicare con imparzialità il regolamento. Sì, ieri ho parlato quattro volte. Alla terza volta la Camera mi ha esplicitamente permesso di parlare, quando ebbi ad eccitarla a dire se credeva di accordarmene la facoltà. Così facendo ho manifestato il mio rispetto per la disposizione del regolamento. Parlai poi la quarta volta perchè, interrogato dal relatore della Commissione, aveva l'obbligo ed il diritto di rispondergli. E trovo un po' strana l'osservazione fattami dall'onorevole presidente, che mi si voglia contare il numero delle volte che ho parlato ieri, quasi perchè non parli oggi. Dirò di più, che io non uso abusare della parola, e la Camera mi sarà testimone che non parlo molte volte, nè a lungo, oltre quanto la materia comporta.

PRESIDENTE. Mi scusi; il regolamento concede la parola due volte nella stessa discussione, senza distinguere se questa abbia luogo in una stessa seduta od in sedute diverse.

ARNULFO. Io credo che la discussione, quantunque continui, se si divide in più sedute, e se cambiano argomenti e materia, vi sia ragione per parlare sulle diverse materie, e così si è sempre praticato fin qui. Ad ogni modo io prego il signor presidente di consultare la Camera se mi accorda la parola.

PRESIDENTE. Parli.

ARNULFO. Non è per iscopo di prolungare questa discussione che io profitto della facoltà concessami; ma siccome in oggi si venne a formulare più strettamente lo scopo che si propose il Ministero col progetto di legge che si discute, io credo non fuori di luogo alcune brevi osservazioni che stanno in risposta a quanto si è recentemente dichiarato.

Si dice che questa legge ha per oggetto di colpire la trasmissione di proprietà, ed io considererò le azioni come proprietà mobile, se pagate...

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Ah! bene!

ARNULFO... e come tali io esamino se siano una proprietà in ragione, ossia nella proporzione della somma pagata, o in ragione del valore nominale alle azioni attribuito, sebbene non ancora pagate.

Se si considera l'azione per la somma pagata, non vi è dubbio che è una proprietà mobile e trasmissibile, e che per questa trasmissione che la legge protegge, è giusto che un diritto si paghi; ma se si considera l'azione in quella parte che non è pagata, io non trovo una proprietà, un valore trasmissibile. E per provarlo io credo che, ai riflessi che si sono fatti, possa essere utile di aggiungere questa ipotesi. Poniamo che in una eredità si trovino dieci azioni da lire 1000 caduna, di cui siasi pagato soltanto un decimo. Io chiederò se si considereranno le intiere dieci azioni come attivo dell'eredità, come proprietà mobile, e si calcoleranno 10 mila lire oppure lire mille?

Io domanderò se il dritto di successione si perceverà sopra mille lire o sopra 10 mila lire.

Io credo di poter rispondere che si perceverà il diritto sopra le sole lire 1000 pagate; perchè queste sono una proprietà vera, ma non si perceverà il diritto sopra le lire 9000 non pagate, perchè questa ricchezza non esiste, non si è manifestata col fatto del pagamento. In una parola, nell'eredità si trovò un credito di lire mille verso la società che ha emesse le azioni e non certamente credito di lire 10 mila che invano si reclamerebbero in caso di dissoluzione della società, come inutilmente si reclamerebbe la partecipazione negli utili in una proporzione maggiore di lire mille. Anzi i nove decimi non pagati, ben lungi dal costituire un valore reale trasmissibile, costituirebbero piuttosto un debito, un'obbligazione passiva. Così essendo la cosa, non si possono sottoporre a tassa i nove decimi non pagati, per la stessa ragione che non si può percevere la tassa di successione.

Di qui la prova, che sotto qualsiasi aspetto si voglia considerare l'azione non pagata, non sarà mai una proprietà trasmissibile perchè non si può trasmettere ciò che non esiste ancora.

Io spero che queste osservazioni non giungano inopportune, quantunque la circostanza abbia voluto che non prima io le potessi fare, perchè non prima d'oggi si è spiegato in modo esplicito il sistema sul quale il Ministero dice che è appoggiata la legge.

PRESIDENTE. Il ministro delle finanze ha la parola.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. L'onorevole deputato Arnulfo non troverà strano che prenda anch'io la parola per la quinta volta. (*ilarità*)

ARNULFO. Il signor presidente lo troverà strano, non io certamente.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze... per rispondere a questa sua obiezione.

L'onorevole deputato Arnulfo avendo ammesso che l'azione è una proprietà mobile, io faccio osservare che questo distrugge interamente i ragionamenti svolti dall'onorevole De Viry. Constatato questo fatto, risponderò ora all'obiezione mossa dall'onorevole Arnulfo.

Egli dice: voi considerate questa tassa come un'imposta sulla trasmissione della proprietà; in questo caso voi non la dovete colpire che sul valore pagato, perchè per la facilità dell'applicazione ammetteremo che il valore corrisponda a quello che si è pagato. Per avvalorare il suo ragionamento presenta il caso di una successione e dice: in una successione voi non stabilite il diritto che sulla somma pagata. Io rispondo che nella successione stabilisco il diritto sul valore in corso sulla piazza; e se l'azione non è pagata per intero, ma è una promessa di pagare, calcolo l'azione su questa base; se invece scapita, calcolo l'azione colla deduzione dello scapito.

La differenza tra il sistema del deputato Arnulfo e il mio si è quella che passa tra la trasmissione del capitale e la trasmissione d'un valore.

Lo ripeto: nell'azione non interamente pagata si debbono considerare due cose, la somma pagata, e l'obbligo di pagare il compimento dell'azione. Quando si trasmette un'azione, si trasmette un valore ed un obbligo. Ora, colpite o non colpite la trasmissione d'un obbligo? Se io debbo una somma al deputato Arnulfo, e che questo suo credito venga da lui ceduto ad un altro, questo atto non è colpito dalla legge? Non si paga la trasmissione del credito? Dunque come colpisce la trasmissione del credito quando questo si fa per scrittura privata o per cambiale, io voglio colpire la trasmissione del credito delle società rispetto all'azionista quando vende la sua azione e quando è il caso di successione. Chi diventa erede di azioni ha un valore e un debito: se acquista l'eredità acquista il valore dell'azione, ma nello stesso tempo assume l'impegno di compiere i versamenti dell'azione. Nell'eredità, come disse benissimo l'onorevole deputato Arnulfo, avvi acquisto d'un valore, ma nello stesso tempo avvi assunzione di debito. Non si paga la tassa ereditaria sul debito, ma quando si passa un'obbligazione da una ad un'altra persona, la legge fiscale colpisce quest'atto di trasmissione.

Spero che questa spiegazione avrà soddisfatto l'onorevole deputato Arnulfo, e che quindi voterà per la legge.

DE VIRY. Je demande à donner quelques mots d'explication. Monsieur le ministre des finances a presque voulu me mettre en contradiction avec mon honorable collègue Arnulfo. Nous ne sommes nullement en contradiction, et si quelques doutes ont pu s'élever à cet égard, c'est que je me serai mal expliqué ou que j'aurai été mal compris.

Comme M. le ministre des finances a toujours comparé la taxe qui frappe les actions des sociétés dont parle cette loi à celle à laquelle sont assujéties les cédules, les lettres de change je disais que dans ce dernier cas on frappe quelque chose de réel, de positif, ce qui n'a pas lieu dans la loi actuelle.

En transmettant une lettre de change, direz-vous que c'est seulement une promesse, une valeur hypothétique que vous transmettez?

Evidemment non; parce que les lettres de change, l'obliga-

tion sur l'Etat contiennent un capital effectif et négociable, et dont la valeur est réelle.

Si donc vous comparez la taxe actuelle à la taxe qui frapperait les lettres de change et les obligations relativement à leur transmission, vous frappez quelque chose qui a un caractère en quelque sorte immobilier, c'est-à-dire qui a une existence réelle et dont le capital est la base. Voilà dans quel sens j'ai voulu me servir de ce mot. J'ai cru faire ainsi mieux comprendre ma pensée en me servant d'une espèce d'antithèse. J'y avais recours en forme de comparaison, et pour faire voir que je voulais que la taxe frappât une chose effective et non point une simple espérance. M. le ministre des finances n'a pas répondu aux observations qui ont été faites par l'honorable M. Arnulfo, ainsi qu'il ne soit pas étonné si je reviens là-dessus.

L'honorable M. Arnulfo a demandé si trouvant dans une hoirie des actions de ces sociétés sur lesquelles il n'aurait été versé qu'un dixième, on exigerait le droit de succession sur le capital nominal ou sur la seule portion déjà déboursée, les 9 dixièmes restants.

Or je ne puis me persuader qu'on poussât la fiscalité au point de faire payer l'héritier pour un bénéfice éventuel, incertain et à venir. Ne serait-ce pas commettre une grande injustice, En effet ne peut-il pas se faire que les prétendus bénéfices soient nuls? Dès lors doit-on les soumettre à une taxe?

Ainsi si une société ne fait de bénéfices réels qu'avec la partie de son capital exigée, il me paraît que c'est sur cette seule portion que l'on doit faire peser l'impôt.

Tout autre système, au lieu de mettre un frein aux entreprises téméraires et hasardeuses, ne fera qu'arrêter dans son essor l'esprit d'association qu'il vous importe si fort de favoriser.

Je pense donc que le but de la loi étant d'imposer ce qui existe effectivement, c'est-à-dire le capital nominal effectif, et non pas un capital idéal, on peut en conséquence presque assimiler ce capital à un droit immobilier. Pourquoi frappez-vous d'un impôt la transmission des lettres de change et des obligations sur l'Etat, si ce n'est parce que vous en tirez un revenu de 3, 4 ou 5 pour cent?

La loi sur l'insinuation a frappé le capital nominal en raison de l'importance de ce capital; la loi actuelle ne doit donc frapper que celui versé effectivement.

PRESIDENTE. Interrogo la Camera se intenda passare alla discussione degli articoli.

(La Camera passa a discutere gli articoli.)

* *Articolo unico*. A far tempo dal primo gennaio 1856 la tassa annuale di 50 centesimi per ogni migliaio di lire stabilita coll'articolo 14 della legge 30 giugno 1855, si pagherà sul capitale nominale rappresentato dalle azioni messe in corso, sebbene il prezzo di esse non fosse per anco interamente pagato.

« Qualora il capitale nominale non siavi espresso, la tassa sarà calcolata sul valore reale, il cui ammontare sarà accertato colle regole portate dalle leggi sulla tassa d'insinuatione. »

Come emendamento a questo articolo il deputato Despine propone il seguente:

« Art. 1. A far tempo dal 1° gennaio 1856 la tassa annuale di 50 centesimi per ogni migliaio di lire stabilita coll'articolo 14 della legge 30 giugno 1855, si pagherà sul capitale delle azioni messe in corso, formato soltanto dalle rate versate. »

« La tassa sarà dovuta dal giorno stabilito pel versamento delle rate successive, ed il pagamento sarà fatto a trimestri maturati. »

Domando se questo emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

DESPINE. Je n'ajouterais rien aux raisonnements, développés à l'occasion de cet amendement soit par moi-même, soit par mes amis politiques. On voit que tout le raisonnement repose sur une question de principe, à savoir, si la taxe doit porter sur le capital *nominal*, ou sur le capital *effectif*.

J'ai dit en proposant cet amendement que si la Chambre le jugeait convenable et qu'elle n'en trouvât pas les termes assez précis, elle pourrait le renvoyer à la Commission pour l'étudier.

Il me paraît donc que la Chambre pourrait voter sur la question de principe, c'est-à-dire si la taxe doit porter sur le capital effectif, ou sur le capital nominal.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti l'articolo proposto dal deputato Despine con la spiegazione da lui data, giusta la quale rimane inteso che la votazione non versa che sul principio, dovendosi esso mandare alla Commissione, qualora sia approvato.

SAPPA. La prego di rileggere l'articolo.

PRESIDENTE. L'articolo è così concepito:

« Art. 1. A far tempo dal 1° gennaio 1856 la tassa annuale di 50 centesimi per ogni migliaio di lire stabilita coll'articolo 14 della legge 30 giugno 1853, si pagherà sul capitale delle azioni messe in corso, formato soltanto dalle rate versate.

« La tassa sarà dovuta dal giorno stabilito pel versamento delle rate successive, ed il pagamento sarà fatto a trimestri maturati. »

SAPPA, relatore. Io faccio osservare che quest'articolo anche nel sistema dell'onorevole preopinante è senza scopo, perchè, non adottandosi la legge proposta dalla Commissione, rimane di necessità in vigore la legge attuale come venne interpretata dal magistrato della Camera dei conti; e così la tassa continuerà ad essere pagata sul solo capitale effettivo, in ragione cioè dei decimi pagati; e così sarebbe, senza necessità di una nuova legge, compito il desiderio dell'onorevole proponente Despine.

DESPINE. Je crois que la question est une question de principe. Un arrêt de la Chambre des comptes ne fait pas loi. Car il se rapporte à un cas spécial, et il pourrait arriver que la Chambre rendit un arrêt contraire dans un autre cas semblable. Il me paraît donc que ma proposition est tout à fait rationnelle et qu'elle doit être votée en conformité du règlement.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Quando la sentenza del magistrato è riconosciuta da tutti, non è necessario, io credo, una legge interpretativa; il magistrato che l'emana è un magistrato supremo; e, sebbene la sentenza data non impedisca che la Corte in altra circostanza emani un'altra sentenza, tuttavia, quando questa non è contestata, ed ammesso il principio, parmi sia inutile il fare una legge per stabilire quello che è ora in vigore.

DE VIRY. Il y a une distinction à faire. La Cour des comptes a rendu un arrêt; mais elle n'est pas obligée à en rendre un semblable demain. L'arrêt ne fait loi que pour les parties entre lesquelles il a été rendu, c'est-à-dire dans un sens, spécial. Aujourd'hui des juges d'une Cour ont prononcé dans un sens, rien n'obste à ce que demain ils ne jugent d'une autre manière, ou que d'autres juges ne prononcent dans un sens opposé.

Maintenant il y a une divergence entre l'opinion de la Chambre des comptes et l'opinion du Ministère.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Il n'y a plus de divergence. Le Ministère reconnaît la chose jugée et il s'y soumet.

DE VIRY. Mais il reconnaît tout au moins qu'il y a doute.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Il n'y en a plus.

DE VIRY. Et c'est pour prévenir les conséquences qui pourraient naître de là qu'on veut la loi actuelle. Or, du moment qu'il y a doute, il faut soumettre la question au Parlement. Il n'y a que lui qui puisse trancher ce doute d'une manière définitive par une nouvelle loi. La décision de la Cour des comptes ne pourrait jamais produire cet effet. C'est pourquoi j'insiste pour qu'on vote l'amendement de monsieur Despine.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti la proposta fatta dal deputato Despine.

(È rigettata.)

Pongo allora ai voti l'articolo unico proposto dalla Commissione.

(La Camera approva.)

Il deputato Despine ha proposto ancora un articolo secondo, il quale è nei termini seguenti:

« Art. 2. Non è derogato all'articolo 9 della legge 22 giugno 1850. »

Vuole il proponente che lo ponga a partito?

DESPINE. Mais certainement. Je le crois très-important, puisque monsieur le ministre n'a rien répondu, et je suppose que vraiment son intention est que cet article soit supprimé.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. De quel article s'agit-il?

DESPINE. Je parle de l'article 9. Je vais en donner lecture:

« Saranno pure dispensate dal pagamento del diritto di bollo le società e compagnie, le quali non avessero da due anni addietro pagato agli interessati od azionisti alcun provento o dividendo, e fintantochè non riaprano le corrispondenti. »

Comme la loi fixe le droit porté à la date de l'approbation de la société, il est clair que cet article-ci paraît devoir être annulé. Du moment que monsieur le rapporteur a manifesté que dans l'article il pouvait y avoir doute, j'attendais qu'il voulût l'expliquer. Le ministre n'en a rien dit non plus; j'ai donc lieu de penser qu'il entend le supprimer dans l'intérêt du fisc.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Je n'hésite nullement à déclarer à l'honorable préopinant que je crois que cet article 9 est abrogé. Dans notre système, la taxe étant sur la transmission des titres, il ne pourrait y avoir cessation de taxe, qu'autant que les titres n'auraient plus de valeur; mais, si les titres avaient cessé d'avoir de la valeur, la société aurait cessé d'exister et se serait liquidée; mais, tant que la société existe et que les actions ont une valeur, qu'elles se négocient et se transmettent, elles doivent être soumises à la taxe qui frappe les transmissions. Cependant je m'en remets à la sagesse de la Chambre.

DESPINE. La Chambre comprend que cet article grève beaucoup les conditions des sociétés; car les sociétés qui se trouvent en perte seront obligées de payer le droit, tandis qu'auparavant elles en restaient exemptes.

PRESIDENTE. Domando se sia appoggiata la proposta del deputato Despine.

(È appoggiata.)

SAPPA, relatore. Io riconosco che la disposizione dell'articolo 9 era un temperamento di equità che si era introdotto in quella legge, poichè pareva troppo rigoroso di obbligare le società che si trovavano nel caso nel detto articolo accennato a pagare la totalità di un diritto regolato sopra un ventennio; ma, dappoichè il rigore di quella legge fu temperato

colla legge del 1855, a cui è conforme in gran parte l'articolo adottato, ripartendosi in vari anni la tassa che si doveva pagare una volta ogni ventennio, pare che nel ventennio si vogliono comprendere anche quegli anni, in cui non vi fu preventivo. Vi era un motivo di equità per l'esenzione stabilita nell'articolo della legge del 1850 quando doveva pagare la totalità della tassa di un ventennio; ma ora che la tassa si ripartisce in una di 50 centesimi per mille lire, parmi che cessi la ragione di mantenere l'articolo 9. Quindi, per togliere il dubbio, io crederei piuttosto che si dovesse fare in questa legge espressa menzione che l'articolo 9 della legge del 1850 è abrogato.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta del deputato Despinae.

(È respinta.)

Si passerà allo squittinio segreto.

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti.	109
Maggioranza	55
Voti favorevoli	73
Voti contrari	36

(La Camera approva.)

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER AUTORIZZARE UN IMPRESTITO DI TRENTA MILIONI.

GIOVANOLA, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul progetto di legge per autorizzare il Governo a contrarre un prestito di 30 milioni. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 80.)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

RELAZIONE SOPRA PETIZIONI CONCERNENTI LE VARIE TASSE.

(Petizione di Giovanni Bocca.)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca relazione di petizioni.

BROFFERIO, relatore. Signori, la vostra Commissione mi ha conferito l'onorevole incarico di riferirvi le petizioni che dalle varie provincie dello Stato furono trasmesse alla Camera contro le tasse, sotto il peso delle quali freme dolorosamente il Piemonte.

Queste petizioni si appoggiano a vari fatti, a varie osservazioni, a querele diverse; ma tutte concordano nel conchiudere che le attuali leggi di finanza furono male concepite, male dettate, male ripartite, e che sono peggio eseguite per colpa di verificatori, di esattori e di fiscali agenti, i quali colle loro insopportabili vessazioni aggravano il peso di già molestissime imposte.

In tanta mole di richiami, di proteste, di lamentazioni non fu possibile alla Commissione di chiamare a disamina ad una ad una tutte le petizioni che sono di parecchie centinaia e di trattarsi sopra tutte le questioni sì in diritto che in fatto, che vengono sollevate; tanto più che furono presentati con esse progetti di legge di finanza, che a volerli discutere si dovrebbe impiegare quasi tutta la Sessione.

Ha creduto pertanto la Commissione che si dovesse dividere la relazione di coteste petizioni in tre parti. Di quelle che si ravvisarono più importanti per i fatti e per le osservazioni si farà speciale menzione con lettura di esse; di altre si leggeranno quelle parti soltanto che possono meritare maggiormente l'attenzione della Camera; delle rimanenti, infine si accenneranno brevemente le domande e le conclusioni.

Nella prima classe trovasi la petizione 6006 di Giovanni Bocca, stipettaio in Torino. Essa è così concepita:

« Onorevoli signori! Giovanni Bocca, falegname in Torino in via del Gambero, espone ossequiosamente che per la somma di 17 soldi, già stata preventivamente pagata al regio erario, venivagli fatta esecuzione sotto il 4 scorso dicembre per mezzo di agenti di polizia, i quali gli sequestrarono gli utensili del proprio negozio, e gli usarono sfregi, insulti e mali trattamenti, che evocarono un numeroso stuolo di gente, indegnato di così atroce procedere.

« Inoltre gli stessi agenti di polizia inveirono contro le persone che deploravano l'esponente; alcuni minacciavano colla pistola al petto, altri arrestavano profferendo invereconde bestemmie contro lo Statuto, come più estesamente risulta dalla notarile attestazione autenticata Dallosta, che qui unita si presenta.

« Nel giorno successivo a questo odioso fatto, un deputato del Parlamento eccitava il Ministero a punire, come di ragione, cotesti medesimi agenti della pubblica forza, e il signor ministro rispondeva che già si era ordinata un'inchiesta, e che pronta e severa giustizia si sarebbe fatta.

« Un mese è trascorso, e nessun provvedimento si è dato, e gli oltraggi sono pur sempre invendicati, e gli agenti, che osarono vituperare in pubblico le patrie istituzioni, vanno pur sempre impuniti.

« In questo stato di cose e nella sincera persuasione che la giustizia in Piemonte non sia una delusione, e che le promesse fatte al Parlamento non siano una vuota parola, l'esponente presenta un'attestazione sottoscritta davanti a notaio da 20 e più testimoni, dalla quale risulta in modo il più legale ed indubitabile della verità dei fatti esposti, i quali sembra che vengansi tenere occulti e lasciare impuniti.

« Per lo che tutto, l'esponente, presentando alla Camera gli accennati documenti, chiede ai rappresentanti della nazione di non permettere che si occulti e che si protegga una così odiosa e sfacciata violenza, e di dare pronti ed energici provvedimenti, acciocchè venga fatta solenne giustizia, non tanto all'esponente quanto alla pubblica moralità e alla dignità nazionale così indegnamente calpestate. »

A questa petizione vanno unite testimoniali dichiarazioni ricevute in modo autentico dal notaio Dallosta, in cui ventidue cittadini, pronti a giudiziale giuramento, dichiarano veri i fatti che vennero esposti dal Giovanni Bocca.

Sopra di ciò la Commissione, accogliendo favorevolmente i fatti e le considerazioni esposte dal petente...

CADORNA C. Domando la parola.

BROFFERIO, relatore... conchiuse nel modo seguente: ove siavi querela del petente e verba procedimento giudiziale, sia trasmessa al ministro di grazia e giustizia la petizione come elemento di prova processuale; ove non siavi querela, si trasmetta la petizione al ministro dell'interno, acciocchè in via amministrativa provveda come di ragione.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Cadorna.

CADORNA C. Mi permetterò soltanto di osservare che la Commissione ha bensì prese le conclusioni che furono riferite dal signor relatore esaltamente; ma che però essa non è entrata nè punto nè poco a giudicare nel merito nè nella so-

stanza dei fatti indicati in questa petizione, sulla cui esposizione non si è perciò dichiarata.

La Commissione è partita dalla base che il signor ministro dell'interno aveva in una seduta precedente dichiarato che erano state sporte querele giudiziali reciproche per questo fatto, e che era conseguentemente da attendersi che i tribunali pronunciassero sul duplice processo vertente. Soggiungeva in allora il signor ministro che, quand'anche non risultasse dal giudizio l'esistenza di un reato punibile dai tribunali, avrebbe poi egli stesso esaminato il fatto in via amministrativa, e che, ove gli risultasse che le persone indicate come colpevoli di riprovevoli atti, sebbene non punibili giudizialmente, avessero realmente contravenuto al loro dovere, in via disciplinare avrebbe preso gli opportuni provvedimenti amministrativi.

In vista di questa dichiarazione del signor ministro, la Commissione ha preso le conclusioni che furono ora esposte dal signor relatore, cioè essa fu d'avviso si dovesse la petizione, cogli annessi documenti, trasmettere al Ministero, perchè, se vertiva processo, egli potesse farla pervenire ai tribunali col mezzo del Ministero pubblico, acciocchè se ne potessero servire come di elemento del procedimento; ovvero, se il processo non vertiva, o non si fosse nel medesimo pronunziata una condanna contro gli agenti della forza pubblica, in tal caso il Ministero vedesse ciò che fosse a farsi in via amministrativa.

BROFFERIO, relatore. Domando la parola.

Io debbo chiedere al deputato Cadorna se egli intenda di contestare la esattezza delle esposte conclusioni, e se voglia contendere che siano le medesime state concertate ieri sera nell'ufficio.

Io dissi che la Commissione accoglieva favorevolmente questa petizione; ed ora domando se, quando la Commissione ordina la trasmissione al Ministero di una petizione, si abbia o no argomento di buona accoglienza.

Le conclusioni che ho riferite furono concertate, scritte e lette in contraddittorio appunto del deputato Cadorna, ed ho per fermo che non avrà in pensiero di dichiarare il contrario.

CADORNA C. Io ho appunto preso la parola non per censurare, ma per fare una osservazione ad una frase, che mi parve meno esatta, del signor relatore, e che credo non rappresentasse il senso della deliberazione della Commissione.

Ho reso giustizia al signor relatore nella parte che riguardava le conclusioni testuali da lui lette, dicendo che esse sono conformi alle deliberazioni della Commissione, ma mi appello alla Camera perchè essa voglia decidere se non sia vero che la frase usata dal signor relatore, cioè che la Commissione ha accolto favorevolmente la petizione, non abbia prodotto in tutti i membri di questa Camera un'idea la quale è assai diversa da quella che io ho testè esposta.

BROFFERIO, relatore. Ed io mi appello alla mia volta alla Camera e chiedo, se quando si conchiude che una petizione non sia rigettata col solito ordine del giorno, e si conchiude anzi per invio non solo ad uno, ma a due ministri, non si debba inferire che questa petizione sia stata presa in favorevole considerazione dalla Commissione.

Buon per me che, prevedendo ciò che avvenne per parte del deputato Cadorna, ho voluto che le conclusioni da me riferite fossero scritte e messe sott'occhio della Commissione! Appoggiato alle medesime, ho facoltà intanto, malgrado la disdetta del deputato Cadorna, di ripetere, come ho detto, che la petizione venne favorevolmente accolta.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle fi-

nanze. L'onorevole relatore non essendo entrato nel merito della petizione in ordine alle imposte, io naturalmente non mi addenterò su questo terreno, e mi restringerò a parlare della petizione in discorso.

In verità il fatto di cui si tratta ha già dato occasione ad un dibattimento nella Camera, ma il caso volle che io non fossi presente a tale discussione; quindi il fatto resta, incerto modo, nuovo per me. Mi stupisce però che questo fatto, essendo stato occasione di gravi appunti contro gli agenti delle finanze, non sia stato denunziato al ministro delle finanze.

Non nego che l'applicazione delle imposte, massime a Torino, abbia dato luogo a molti richiami; io ne ho ricevuti in grandissima quantità; ma posso accertare la Camera che, sempre quando ho ricevuto un richiamo, ho ordinato delle indagini intorno alle cause sulle quali il richiamo era fondato, ed ogniquale volta ho potuto riconoscere essere questo richiamo fondato, se non in diritto assoluto, solo in equità, interpretando largamente la legge, vi ho fatto ragione, ed accerto la Camera di aver fatto dichiarare non esigibile un'infinità di quote che a tenore di diritto erano dovute. Ho dunque qualche ragione di trovare strano che questo petente non abbia mosso querele contro gli agenti delle finanze e non siasi all'uopo rivolto al ministro.

Io, come dissi, non voglio qui entrare nel merito delle leggi attuali, non voglio nemmeno entrare a giustificare in modo assoluto la loro applicazione; essendo tasse nuove, applicate da impiegati nuovi, può darsi che nell'applicazione siano succeduti errori, ed errori che non saranno stati immediatamente riparati; ma credo di poter asserire che gli agenti incaricati dell'applicazione delle tasse nella città di Torino, e massime l'agente più specialmente incaricato dell'applicazione della tassa patenti, hanno portato nel disimpegno del dolorosissimo loro ufficio tutta la coscienza, tutti i temperamenti possibili...

VALERIO. Domando la parola.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. E ad onta del lavoro immenso che deve specialmente disimpegnare l'agente incaricato dell'applicazione della tassa patenti, il suo ufficio è aperto al pubblico per la massima parte della giornata, ed egli dà a tutti quelle spiegazioni che si possono desiderare; e quando è costretto a dimostrare che la legge, forse un po' troppo fiscale, deve essere applicata come è interpretata, indica ai richiedenti di rivolgersi al Ministero o all'intendente, onde, preso in considerazione lo stato loro, venga dichiarata inesigibile la quota che loro spetterebbe. Così io credo che non si possano rivolgere fondati richiami contro il modo col quale la tassa sia stata applicata nella città di Torino. Come un fatto però assolutamente nuovo, che io non ho potuto verificare, io non so se veramente quel falegname avesse pagato, e come, avendo pagato, gli siano stati fatti gli atti esecutivi; non so come, se aveva pagato, non fosse munito di una quietanza la quale sicuramente lo avrebbe esonerato da qualunque istanza del fisco. Un errore è possibile, io lo credo però poco probabile.

Certo è che nella sola città di Torino, per la tassa personale e mobiliare, vi sono 27,000 articoli, e che sopra un tanto numero si possono commettere degli errori; non v'è niente di straordinario, perchè qualunque impiegato il più diligente ed esatto può qualche volta sbagliare.

Però, io lo ripeto, se il petente si fosse rivolto alla direzione di Torino, oppure al Ministero, questo non avrebbe mancato di assumere immediatamente pronte informazioni e di rendere non solo giustizia, ma, se ei fosse stato in condizioni tali che motivi di umanità consigliassero un tempera-

mento di tassa, il Ministero avrebbe adottato questi temperamenti di umanità, come li ha adottati rispetto ad una infinità di altri tassati; locchè la Camera potrà riconoscere quando le si presenterà la domanda di credito per ampliamento del fondo delle quote inesigibili.

Quanto poi alle conclusioni dell'ufficio, io spero che la Camera non vorrà portare un giudizio sopra un fatto sì grave, avendo udito semplicemente una delle parti. Qui vi sono agenti del Governo accusati; questi agenti non hanno potuto finora difendersi. Vi è un'inchiesta... (*Interruzione a sinistra*)

Un onorevole deputato mi interrompe e dice che essi si difendono colla pistola. Ebbene, se essi fossero stati minacciati, e minacciati con pistola, avevano diritto e dovere di difendersi colle pistole.

MOIA. Domando la parola.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Se gli agenti della forza pubblica dovessero subire tutti gli insulti, e loro non fosse mai lecito di opporre la forza alla forza, non vi sarebbe più società.

Io non so nemmeno se abbiano fatto uso delle pistole, e sono lontano dal dire che abbiano fatto bene, e per questo si fa un'inchiesta. Ora vorrà la Camera, prima di conoscere il risultato dell'inchiesta, portare un giudizio? Si rimandi la petizione al ministro dell'interno, a quello della giustizia, a quello delle finanze, se si vuole; s'inviti il Ministero a dare schiarimenti su questo fatto; ciò sta bene; ma che la Camera, prima di aver uditi gli schiarimenti e le risposte, pronuncii un giudizio sulla semplice asserzione di una delle parti, io penso che questo sarebbe un procedere assolutamente insolito.

Io quindi non mi oppongo all'invio della petizione anche ai tre mentovati Ministeri, perchè non saprei ora dire alla Camera a qual punto sia il procedimento in discorso; ma la Camera non pregiudichi la sentenza che si dovrà portare sopra un fatto, che qui non fu rappresentato che da una delle parti.

VALERIO. Io debbo anzitutto rappresentare come nella relazione di queste petizioni siasi violato il regolamento, il quale vuole che prima che si riferiscano petizioni, se ne debba stampare il catalogo e distribuirlo un giorno prima ai deputati. Io non ignoro che qualche volta, per il passato, questo non si sia fatto per petizioni di minor rilievo; ma, trattandosi di petizioni di tale importanza, quali sono quelle cui accennava l'onorevole relatore, io credo che sarebbe stato assolutamente necessario che il catalogo di queste petizioni fosse stato distribuito prima che fosse stabilito il giorno in cui se ne dovesse render conto.

Pel passato il diritto di petizione è stato troppo sconosciuto; spesso le petizioni sono state riferite davanti ad un numero di deputati minimo; spesso fra mezzo ai rumori della Camera, senz'chè la lista delle petizioni da riferirsi fosse distribuita. Io credo che la gravità della petizione che in ora riferisce l'onorevole relatore ci debba richiamare ad una più severa regola in fatto di petizioni, che è poi in fin dei conti il solo diritto costituzionale che sia riservato ad un certo ceto di persone, le quali non hanno tanto di fortuna da poter essere elettori!

Ciò detto, io non posso a meno di mostrare la mia meraviglia che il signor presidente del Consiglio chiami questo un fatto nuovo!

Io non so come possa dirsi nuovo un fatto clamorosissimo, il quale è passato attraverso tutti i giornali, il quale diede luogo ad una discussione in seno del Parlamento, in cui intervenne uno dei colleghi del signor presidente del Consiglio,

che diede luogo ad un procedimento legale, come disse lo stesso signor ministro dell'interno. Che questo fatto possa dirsi un fatto nuovo, io ne rimango altamente meravigliato.

Io credevo che l'osservazione che ho fatta in principio, in ordine alle petizioni, fosse applicabile a quelle altre cui accennava l'onorevole relatore; ma per questa io riteneva e dovevo ritenere che il signor ministro fosse perfettamente informato, come ne sono informati i deputati.

Egli disse: un errore è possibile, un uomo può sbagliare. E chi lo nega? Ma gli errori non si sostengono coi modi coi quali questo errore è stato sostenuto; chi sbaglia non presenta le pistole in petto a chi gli dice: « Voi sbagliate! »

Che più, badate bene che chi afferma questo fatto non è una persona sola, ma sono 22 testimoni con atto autentico notarile; questo fatto l'ha affermato la pubblica stampa che non è sempre avversa al Ministero; e nessuno dei giornali che sostengono il Governo, non escluso neppure il giornale ufficiale, negarono il fatto, che per conseguenza ha molti dei caratteri di autenticità. E 22 cittadini piemontesi non vanno di sangue freddo innanzi ad un notaio ad attestare un fatto falso, primieramente perchè questo non è il carattere dei Piemontesi; secondariamente perchè niuno vorrebbe correre il pericolo di falsa testimonianza per il gusto di far dispiacere al signor ministro ed ai suoi agenti.

Il signor ministro dice che si deve aspettare. Ma a me pare che la Camera ha già aspettato abbastanza. Nel dibattimento che già ebbe luogo, il signor ministro dell'interno ha detto che, qualora i tribunali non avessero giudicato abbastanza severamente sul conto degli insulti fatti allo Statuto da questi agenti della forza pubblica, egli stesso avrebbe proceduto. Dunque si vede che si trattava di cosa che il Ministero doveva conoscere.

Del resto la Camera, mandando ai signori ministri queste petizioni, e domandando che da essi sia fatta relazione, certamente non condanna nessuno, ma dice col suo voto quello che è noto a tutti, cioè che questo fatto è grave; che è un fatto che ha tutta l'apparenza del vero; che, se è vero, è da biasimarsi altamente e da reprimersi con tutta la forza delle leggi.

È questo il significato che, secondo me, deve avere l'invio al Ministero, che proponeva l'onorevole relatore, colle conclusioni, a cui mi associo con tutta l'anima.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Io non ho difficoltà di accettare questa conclusione, cioè che si mandi questa petizione al Ministero onde si esamini e sia constatata la verità del fatto esposto. Che se tale fosse, la Camera non solo, ma noi tutti, ed io pel primo, lo riteniamo biasimevolissimo, e crediamo quegli agenti degni di un esemplare punizione.

Ora dirò all'onorevole deputato Valerio che, siccome qui non si tratta di agenti delle finanze, ma di agenti di un altro dicastero, non ho stimato di dovermi informare del fatto; se si fosse trattato di un agente delle finanze, avrei immediatamente ordinato un'inchiesta; ma, sembrando che l'agente delle finanze non fosse presente, e che solo vi fossero degli agenti della sicurezza pubblica, ho lasciato a chi spetta di esaminare il fatto.

MOIA. Se vi ha qualche cosa che possa sorprendere la Camera, credo sia questa che, trattandosi di un fatto noto a tutti, pubblicato per le stampe da tanto tempo, il Ministero venga qui a dichiararsene quasi ignaro; credo che un tale fenomeno abbia tutti altamente sorpreso, come ha sorpreso me.

Non solo da quando si fece alla Camera un'interpellanza a questo proposito, ma appena il fatto fu noto, era dovere

espresso del Governo di fare un'inchiesta pronta, immediata, per poterne rendere ragione, non solo al Parlamento, ma al pubblico.

Il signor ministro ha voluto dividere la questione, ed ha detto che quella quota poteva essere o non essere dovuta; ma qui non è questione se la tassa sia dovuta o no; la questione si aggira sul modo con cui quella tassa fu riscossa. Quando questi ottantacinque centesimi fossero stati dovuti, non sarebbe men vero che i mezzi adoperati nella riscossione sono altamente riprovevoli. Perché il Ministero non si trova ora in grado di dare alla Camera tutte le spiegazioni necessarie? Se si fosse trattato di fare arrestare due o tre emigrati, due o tre profughi (*Rumori di disapprovazione al centro*), allora lo avrebbe fatto immediatamente. Ora, quando avviene che agenti del Ministero sono accusati di aver insultato pubblicamente lo Statuto, il Governo avrebbe dovuto assumere tutte le debite informazioni; in due o tre volte 24 ore egli avrebbe potuto farlo, e non lo ha fatto, e di questa negligenza io lo accuso.

ARA. Divido l'opinione di tutti i preopinanti, che sia necessario, essenziale di dare un esempio quando risulti che si sia mancato alle leggi ed allo Statuto; ma quando vi è una pendenza, quando si deve giudicare dai tribunali se i fatti siano o no veri, io credo che non sia conveniente che il Parlamento si pronuncii sui fatti, i quali non sono accertati; perchè, così operando, recherebbe turbamento al corso della giustizia.

È necessario, massime quando si tratta di questioni serie, di lasciar intatta la cosa, e conseguentemente io voto per le conclusioni della Commissione, nel senso che sia studiata la questione e mandata ai ministri, ma non mi associo all'idea che si ritenga per vero quello che è ancora in discussione.

BOTTERO. L'insulto alla forza pubblica, che non è attestato che dagli agenti, fu immediatamente punito, e la persona che fu accusata di tal reato è in prigione. L'insulto alla legge fondamentale dello Stato, che è attestato da 22 testimoni, non ha dato luogo al minimo procedimento per parte del Ministero, il quale risponde sempre: aspetto che il processo chiarisca le cose. Intanto gli agenti della forza pubblica che hanno insultato lo Statuto, che hanno insultato il pubblico, sono sempre agenti della forza pubblica, e per conseguenza dovranno sempre essere rispettati.

Io domando se questo sia un buon esempio da dare al popolo. Domando se sia buon esempio il lasciar l'incarico di far rispettare le leggi ad agenti che ha il popolo veduto in altra occasione insultare essi stessi la legge fondamentale dello Stato.

Il Ministero doveva almeno sospendere l'agente accusato fintantochè le cose fossero chiarite.

Del resto, siccome vedo che il ministro dell'interno, il quale ha promesso altra volta di fare i passi necessari, non trovasi presente, e che il presidente del Consiglio dichiara che ignora questi fatti, e che quindi non può dare quelle spiegazioni particolari che sarebbero del caso, io chiedo che sia rimandata la discussione a domani.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Mi pare che siamo tutti d'accordo che la petizione sia mandata al Ministero, e che questo invio, se si vuole, serva di eccitamento a sollecitare l'inchiesta o il procedimento, se ve ne hanno:

Credo che la Camera non voglia spingere più oltre le sue istanze, e parmi che le spiegazioni date dall'onorevole deputato Brofferio siano anche in questo senso.

L'onorevole Bottero forse conosce il fatto, e può formare

su di esso un giudizio; ma la Camera, che o non lo conosce, o lo conosce solo dalle relazioni di una parte, non può venire a una decisione.

Quindi io non reputo opportuno di rimandare questa discussione, che non dirò irritante, ma un poco vivace; poichè siamo d'accordo sulla petizione, si rimandi e si esaminerà.

A mia discolpa, e perchè l'onorevole Moia non mi creda troppo colpevole perchè ignoro questo fatto, devo dirgli che questo è successo mentre io era a Londra, dove non aveva troppo tempo di conoscere queste cose, dispiacevoli senza dubbio, ma non di suprema importanza.

Io dunque accetto il rinvio, e prometto di spingere l'inchiesta il più che mi sarà possibile.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Ara.

ARA. Allo stato delle cose, massime dopo le osservazioni del signor presidente dei ministri, non credo di dover trattenerne maggiormente la Camera: solo dirò che, se si trattasse della deposizione di 20 testimoni fatta in un esame regolare, allora si potrebbe dire che la cosa è provata; ma faccio notare all'onorevole deputato Bottero che le semplici dichiarazioni notarili fatte fuori giudizio non costituiscono una prova; dunque la questione deve lasciarsi intatta e riservare il giudizio della Camera dopo che il tribunale abbia pronunziata la definitiva sua sentenza.

BOTTERO. Io credo che le deposizioni di questi 22 testimoni sono già state presentate al fisco, ed anzi, se non erro, alcuni di essi furono già esaminati. E sarebbe pur tempo.

Ad ogni modo il fatto è che la persona accusata dagli agenti della forza pubblica di averli insultati è in prigione e vi sta; e l'agente di sicurezza pubblica, il quale fu accusato di aver insultato la legge fondamentale dello Stato, non è nemmeno sospeso dalle sue funzioni, e per conseguenza è ancora fra i difensori della legge. Io dico che questo non è un esempio molto acconcio per ispirare il rispetto della legge.

CADORNA C. Ho udito con piacere dall'onorevole deputato Bottero confermare il fatto che vi è querela non solo degli agenti del Governo contro la persona che si sarebbe opposta alla percezione dell'imposta, ma anche di questa contro gli agenti. Da ciò è sempre più confermato il fatto che avvi querela reciproca delle parti, la quale ha dato luogo a due procedimenti. Egli è in questo stato di cose che la Commissione ha dovuto esaminare la questione, ed era perciò evidente che non era neppure possibile l'accogliere nè favorevolmente nè sfavorevolmente l'intera petizione, senza incagliare l'esercizio dell'autorità giudiziaria arrogandosene le attribuzioni. Da ciò vennero appunto le conclusioni della Commissione. Queste conclusioni riguardano due cose: l'una la comunicazione della petizione e degli annessi documenti pel caso che verta il processo anche contro gli agenti del Governo, acciocchè il Ministero, coll'organo del Ministero pubblico, possa farne constare nel processo; l'altra pel caso che il processo non esista (caso che è escluso dalla seguita discussione), ovvero che in esso non emanasse una condanna, acciocchè il Ministero giudicasse i fatti nella via amministrativa.

E qui debbo fare un'osservazione ad una censura che l'onorevole deputato Bottero faceva or ora. Egli diceva che il contribuente è in prigione, e che gli agenti sono liberi. Ma questa censura, o signori, bisognerebbe dirigerla ai tribunali; perchè la cattura del contribuente non venne eseguita in via amministrativa, ma bensì come principio di un procedimento giudiziario; e se non esiste ordine di cattura degli agenti della forza pubblica, ciò avvenne perchè il tribunale non avrà creduto di doverla ordinare. Ora il venirsi a lamentare

avanti alla Camera che i tribunali non abbiano ordinato una cattura in un processo criminale, in verità non so comprendere come lo si possa conciliare coi principii fondamentali del Governo costituzionale.

BOTTERO. Io non sono surto a lamentarmi alla Camera perchè il Ministero non abbia preso il posto dei tribunali; io ho preso a lagnarmi alla Camera perchè il Ministero non abbia dato dal canto suo quei provvedimenti che erano di sua spettanza.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Valerio.

VALERIO. La cedo al deputato Pescatore.

PESCATORE. Credo di dover rappresentare alla Camera, come già feci altra volta, doversi nella presente questione distinguere gli interessi privati dall'interesse della legge. Noi non dobbiamo tanto preoccuparci degli interessi privati dei querelanti, dell'uomo del popolo cioè che ha dato querela contro l'agente della pubblica sicurezza, e dell'agente del Governo che diede querela contro l'uomo del popolo; il fisco procede sulle date querele, i tribunali pronunzieranno; v'è un altro fatto che deve preoccuparci, e che avrebbe dovuto interessare forse un tantino di più il Ministero, egli è l'insulto fatto alla legge, egli è il disprezzo dello Statuto, fatto questo stato denunciato e da accertarsi. Quando da 22 testimoni, dai giornali si denuncia al Parlamento un fatto di questa natura... (*Rumori*) Sarà falso, ma è denunciato... Quando, dico, si denuncia un fatto di questa natura, qual è il dovere del Ministero? Mi pare che, o il ministro delle finanze o il ministro di grazia e giustizia o quello dell'interno o tutti insieme, debbano immediatamente prendere cognizione del fatto. Il ministro dell'interno, quando gli si mosse un'interpellanza a questo riguardo, ha detto: gli interessati hanno dato querela, io aspetto l'esito del procedimento.

No, signori, non si tratta soltanto d'interessi privati, vi ha di mezzo l'interesse pubblico; i ministri non debbono aspettare, essi hanno sotto la loro immediata ed assoluta dipendenza gli avvocati fiscali, essi debbono chiamare a sè l'avvocato fiscale ed informarsi se è già in grado di dare qualche notizia; altrimenti debbono ingiungergli di procedere in via di urgenza, e di esaminare immediatamente tutti i testimoni informati.

E poi si noti che l'avvocato fiscale può credere che una semplice parola di insulto pronunziata contro lo Statuto non sia un reato contemplato dalle leggi penali. L'insulto ha un bell'essere punibile in via amministrativa; ma, se l'avvocato fiscale non trova o non crede di trovare nel Codice penale un articolo espresso che trasmuti questo fatto in un crimine, egli non procede. Dunque il Ministero deve interessarsi un po' più nella cognizione di questo fatto; e, qualora creda che il fatto sussista e che sia punibile da legge penale, deve ingiungere all'avvocato fiscale di procedere in via d'urgenza; se no, si deve lasciare il processo agli interessi privati, ed il Ministero deve provvedere in via amministrativa, perchè, quantunque le parole di disprezzo pronunziate in pubblico dagli agenti del Governo, nell'esercizio delle loro funzioni, contro lo Statuto, non costituissero nè un crimine nè un delitto, tuttavia costituirebbero certamente una giusta causa per destituire immediatamente cotesti agenti.

Dunque io ritengo che non abbiano troppo sollecitamente in questa contingenza (non dico il ministro delle finanze, che era a Londra (*Ilarità*), ma gli altri ministri) adempiuto al loro dovere. A cagion d'esempio, se io domandassi se alcuno dei 22 testimoni che hanno fatto la loro dichiarazione sia già stato esaminato dal fisco, probabilmente il Ministero non me lo saprebbe dire.

Voce dal banco dei ministri. Non fu esaminato nessuno.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Questi testimoni non hanno depresso presso il fisco, ma qui alla Camera.

PESCATORE. Mi scusino. Nelle querele i testimoni sono certamente indicati dai querelanti, ma il fisco può nella sua comodità non esaminare i testimoni, od esaminare solo quelli che si dicono indicati della natura del processo.

Adunque appunto perchè il Ministero non è in caso di dare schiarimento alcuno, mi pare che abbia proceduto meno sollecitamente in questa bisogna.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Ma il ministro non doveva per ora far nulla, e lasciare il corso al giudizio.

PESCATORE. In conclusione, io non credo che una contingenza di questa fatta possa riguardarsi così leggermente.

Se noi non diamo un esempio, se noi non mostriamo che lo Statuto si deve rispettare, chi lo rispetterà, o signori?

Io propongo dunque che la Camera, mostrando di prendere la cosa in quella considerazione che si merita, sospenda la votazione sulla petizione sino a che il Ministero, prese le opportune informazioni di questo procedimento, sia nel caso di dare quelle notizie che la Camera desidera.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Io debbo combattere una teoria dell'onorevole preopinante, che credo contraria a tutti i principii di buona amministrazione. Ci possono essere contro gli impiegati provvedimenti amministrativi, economici, o legali. Quando un fatto può essere nello stesso tempo oggetto di provvedimenti economici e di procedimento legale, è dovere dell'amministrazione di sospendere i primi sin dopo visto l'esito del procedimento legale...

ASPRONI. Ci sono fatti contrari del Ministero.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Ebbene, me ne citi uno a mio carico, ed io mi dichiaro colpevole.

ASPRONI. Dell'amministrazione precedente.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. È accaduto rarissimamente che impiegati delle finanze sieno stati soggetti a queste due pene; ma io li ho lasciati in impiego finchè i tribunali avessero pronunziato. Evidentemente, procedendo altrimenti si pregiudicherebbe la causa legale. Si riserva il Ministero la piena libertà, visto l'esito del procedimento, di adoperare i mezzi economici.

Quindi, nel caso speciale, ove fosse dimostrato che quell'agente ha pronunziato quelle tali parole che non ricordo bene, ma che portavano uno sfregio allo Statuto, quand'anche venisse assolto dal tribunale, egli dovrebbe essere amministrativamente punito. Io sono pienamente di questa opinione, perchè posso assicurare l'onorevole deputato Pescatore che io amo, che io rispetto lo Statuto quanto ei lo possa rispettare ed amare, quindi mi dichiaro, tanto io, quanto i miei colleghi, prontissimo a punire, e punire severamente uno sfregio fatto allo Statuto, ma quando sia provato. Se questo sfregio è oggetto di un procedimento giudiziario, non può il Ministero provvedere economicamente, se non dopo veduto l'esito di questo procedimento.

L'onorevole Pescatore osserva che non si procede con bastante sollecitudine. Io non so come si proceda; posso però assicurare l'onorevole preopinante che il Ministero non cessa d'inculcare ai suoi agenti la massima attività nei procedimenti, e credo anzi che si sia già guadagnato molto, e che nessuno possa imputare l'avvocato fiscale del tribunale di Torino di mancare di sollecitudine, perchè la persona che era

testè a quell'ufficio, ha fatto forse più da un anno a questa parte che non si facesse in molti anni per l'addietro dai suoi predecessori.

Io non conosco il fatto speciale, ma so di certo che allo stato delle cose non si può giustamente dire che il Ministero ed i tribunali manchino di sollecitudine e di attività nell'adempiimento delle loro attribuzioni per quanto loro si spetta.

BROFFERIO, relatore. Mi corre obbligo, come relatore, di accennare a qualche circostanza di fatto che ha d'uopo di rettificazione, acciocchè non versi la discussione sopra falsi supposti.

Si osservò che verte giudizio sui fatti esposti. Il petente nulla dice di questo; e la petizione non accenna che abbia portato querela al fisco. Si dice in essa che un deputato faceva una mozione a questa Camera per lamentare ciò che era avvenuto, e per farsi interprete del desiderio ardente che era nell'animo di tutti di un pronto ed energico provvedimento che soddisfacesse la giustizia e calmasse la pubblica indignazione; troppo giusta indignazione per la crudeltà degli agenti della finanza e per la impudenza colla quale un agente della pubblica forza, arrestando persone inoffensive, proferiva queste parole: « l'avete voluto lo Statuto, siete stati in processione colle bandiere, ebbene ora pagate e andate in prigione! »

Di ciò, si dice, non avvi ancor prova. Distinguiamò, se vi piace: prova giudiziale non avvi perchè questa non deriva che dalle sentenze dei tribunali; ma avvi in tutta la sua imponenza la prova morale, la prova politica che per il Ministero e per il Parlamento sono di grandissimo peso.

Un principio di questa prova lo avete nel clamore pubblico, ed ora ne avete il compimento colla deposizione naturale di 22 deponenti i quali erano presenti allo scandaloso fatto, e fanno persino il ritratto del perverso agente, notando fra le altre cose, che al medesimo mancano due denti incisivi. (Si ride)

Signori! È forse opportuno che io legga alla Camera il nome di questi deponenti, acciocchè non si creda che siano equivocate persone razzolate nella via pubblica.

Voci. No! no!

BROFFERIO, relatore. Ebbene, se non si vuole udire il nome di essi, nè dirò le qualità e le professioni: uno è orefice, un altro è tipografo, un altro è pristinaiò, un altro è verniciatore, un altro è tappezziere, un altro è albergatore, un altro fabbricante di carrozze e così di seguito. Sono tutti cittadini che pagano le imposte, che sono elettori e che hanno diritto alla fede vostra.

Avvertite, o signori, che qui non si tratta soltanto di crudeli agenti delle finanze che non hanno rossore di fare esecuzioni per 85 centesimi già pagati, e di oppignorare gli utensili del mestiere ad un povero falegname, lasciandolo in braccio alla miseria e alla fame: si tratta di prevaricazione della forza pubblica; si tratta di ingiurie e di infamie contro lo Statuto, profferite in pubblico, non da persone di mal affare, non da nemici delle nostre istituzioni, ma dagli agenti del potere, dagli impiegati del Governo. E quando il Ministero veniva avvertito di questo turpe scandalo dal clamore pubblico e dalla voce di un deputato, non doveva contentarsi di dire: si trasmettano le carte al fisco, perchè proceda; ma doveva intanto provvedere in via disciplinare ed amministrativa, per iscuoprire codesto indegno impiegato e reprimerlo, e punirlo nel limite dei suoi poteri. Si sa che le carte trasmesse al fisco vanno fino alle calende greche; per quanta sollecitudine si abbia nei procedimenti criminali, è molto se i giudizi si conchiudono prima di un anno, grazie alla oscitanza dei ministri

che si curano così poco della riforma dei codici e dei giudizi. Il deputato Cadorna ha detto che il cittadino tradotto in carcere, fu arrestato per mandato del tribunale. Domando scusa: fu arrestato dagli agenti stessi, nell'atto che vituperavano lo Statuto, e questi agenti lo hanno consegnato al fisco facendo rapporti contro di lui, in virtù del quale il fisco non ha potuto rilasciarlo, perchè il deputato Cadorna sa quanto me, che le semplici relazioni di un agente della forza pubblica si hanno come valida prova sino a che in giudizio sia provato il contrario.

Intanto il cittadino che rimprovera l'agente delle sue sfacciate espressioni è in carcere, e l'agente continua a passeggiare per Torino, a servire il Governo, e probabilmente a deridere i suoi padroni e ad insultare le patrie istituzioni. (Sensazione)

In presenza di questi fatti mi pare che il Ministero non debba, col pretesto di una severissima legalità, cercare di mascherare il proprio torto. Il Ministero, mentre il fisco procede, aveva l'obbligo di far egli sollecita inchiesta per pronto provvedimento, acciocchè non si avesse nella capitale lo scandalo di agenti della pubblica forza che, mentre insultano alla proprietà, alla libertà individuale, alla inviolabilità del domicilio, insultino anche impunemente alle patrie leggi.

Perchè non è qui il ministro dell'interno? A lui corre obbligo di risponderci: a lui che un mese fa ha promesso che avrebbe fatto apposita inchiesta. Questa inchiesta come la fece? Di questi 22 testimoni neppur uno fu chiamato nè dal Ministero, nè dal fisco per essere interrogato. Chi si sarà esaminato? Probabilmente gli agenti ed i loro compagni ed amici; ed in questa maniera i ministri ricaveranno una invidiabile verità.

Perchè (torno a ripeterlo) cotesti agenti servono ancora il Governo? Quando un impiegato è sotto processo, specialmente un impiegato della forza pubblica, è costume tradizionale che venga sospeso dall'esercizio delle sue funzioni, sino a che sia per giudizio riconosciuta la sua innocenza.

Questo si fa sempre per gli impiegati della magistratura, dell'ordine amministrativo, dell'istruzione pubblica, e specialmente per gli impiegati militari, e questo non si farà quando si tratta di un arciere o di un birro?...

Voci. Oh! oh! (Mormorio)

VALERIO. Birro, apparitore è la stessa cosa.

BROFFERIO, relatore. È il suo nome. (Rumori di disapprovazione) Non so il perchè di questi rumori. È noto che i Governi hanno bisogno di arcieri e di birri, e qualche volta di agenti che hanno ben più infelici incumbenze, come sono i delatori. (Nuovi rumori)

PRESIDENTE. Io chiamo all'ordine l'oratore.

BROFFERIO, relatore. Sia pure: ma ciò non toglie che io abbia detta la verità e che di delatori non solo, ma di agenti provocatori si faccia tristissimo uso, come accadde non è molto in un criminale giudizio, in cui gli imputati furono condotti a depredate da un agente dei carabinieri, depredatezza che non si sarebbe mai commessa senza l'eccitamento degli agenti della polizia, la quale ha mandato di prevenire, non di promuovere i delitti.

PRESIDENTE. Non posso permettergli di continuare a questo modo. (Movimenti)

BROFFERIO, relatore. Con buona sopportazione di coloro che non vorrebbero ascoltare il vero, io soggiungo che i Governi sogliono valersi, più di quello che dovrebbero, contro i ribaldi, dell'ufficio d'uomini disprezzevoli. (Rumori prolungati)

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Io protesto altamente contro questa parola...

BROFFERIO, relatore. Ed io la sostengo perchè è vera e giusta.

PRESIDENTE. Non si può dare un termine disprezzevole agli agenti della forza pubblica, agli esecutori delle leggi.

BROFFERIO, relatore. Io rispondo che in tutti i dizionari il birro si chiama birro, e l'arciere si chiama arciere. *(Nuovi richiami al centro ed alla destra)*

Del resto, per concludere, io, non come relatore, ma come deputato, mi unisco alla proposta sospensiva del deputato Pescatore.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. In questa Camera si odono spesso lamenti perchè la pubblica sicurezza non sia abbastanza mantenuta.

La Camera ha consentito a gravi sacrifici di danaro onde fosse accresciuto il numero delle guardie di sicurezza e in questa città, e in Genova, e in altri luoghi; e non solo ha consentito, ma ha imposto queste spese ai municipi costringendoli a stanziar somme onde aumentare il numero di queste guardie di sicurezza, mostrando così fiducia nel loro zelo e nella loro sorveglianza per lo scoprimento e così per la repressione dei delitti. Dopo tutto questo, si verrà in questa Camera, si verrà da questa bigoncia a gettar su loro il disprezzo?

Io denuncio questo fatto al Parlamento, lo denuncio all'intero paese, perchè lo credo contrario alla convenienza, alla giustizia ed alla libertà. Questi sono agenti pubblici stipendiati dallo Stato, agenti incaricati dell'esecuzione della legge; se sono colpevoli si puniscano severamente, e il Ministero è pronto a prenderne l'impegno, ma il corpo si mantenga rispettato perchè lo merita; il corpo non deve essere sviluppato con parole d'insulto e di disprezzo come ha fatto l'onorevole Brofferio.

A nome pertanto dell'intero Gabinetto protesto energicamente contro le sue parole, e dichiaro che, quanto a me, rispetto questi agenti che fanno un mestiere doloroso e continuamente esposto a pericoli d'ogni maniera, recando un vero e segnalato beneficio alla società.

Nè l'onorevole Brofferio si è limitato ad apostrofare questi uomini; ha cercato ben anche, sebbene indirettamente, di gettare il disprezzo sull'arma dei carabinieri... *(Movimenti diversi)* Sì *(Con calore)*, ha parlato di un agente provocatore dei carabinieri; e io domando se questo non sia un cercar di gettare l'odio e il disprezzo su quell'arma che l'intero paese rispetta e loda altamente, come quella che rende i maggiori servizi. *(Bravo!)*

Io di nuovo protesto con tutta la forza contro le parole dell'onorevole Brofferio, e spero che la Camera dividerà questo mio sentimento. *(Vivi segni di approvazione)*

BROFFERIO, relatore. *(Vivamente)* Domando la parola per un fatto personale.

Primieramente dico all'onorevole Cavour che se è vero che il Governo faccia sacrifici, come egli allegava per avere una polizia bene ordinata con apparitori che poi vanno in piazza ad insultare lo Statuto, affeddidio che i suoi sacrifici sono assai bene impiegati. *(Bravo! a sinistra)*

Quanto ai termini di birro e di arciera che egli mi ha tornato a rimproverare, io gli replico che cesserò di impiegarli nella loro vera e giusta significazione, quando avrà riuscito a far correggere i dizionari della lingua italiana e della patria legislazione.

Quanto ai carabinieri soggiungo che la loro arma si è resa in molte circostanze benemerita e mi piace di proclamarlo; ma dico che la eccessiva deferenza che si ha dalle autorità

tanto politiche che giudiziali per le relazioni da essi fatte, e per la polizia da essi esercitata, è spesso sorgente di deplorabili provvedimenti e di scandalosi giudizi.

Il signor presidente del Consiglio ha una grande stima, una grande venerazione per tutti gli agenti del Governo. Stima egli e venera anche l'esecutore di giustizia, agente anch'esso del Governo? *(Vive esclamazioni e rumori di disapprovazione)* Questi rumori non mi fanno paura e non mi impongono silenzio. Se il Governo deve talvolta prendere i suoi agenti, nel fango, sappia almeno a tempo reprimerli e punirli.

PRESIDENTE. Io chiamo nuovamente all'ordine il deputato Brofferio, perchè non è assolutamente permesso di gettare il disprezzo sugli agenti incaricati di fare eseguire le leggi.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Gli agenti della pubblica sicurezza non sono presi nel fango. Questa è un'altra ingiuria.

(Vivo mormorio ed agitazione nella Camera.)

PRESIDENTE. Il deputato Cadorna ha facoltà di parlare; prego la Camera di far un po' di silenzio.

(I ministri e parecchi deputati si alzano per uscire.)

CADORNA C. Io debbo confortare le conclusioni della Commissione, le quali non possono più essere sostenute dal relatore della medesima, che è entrato ora in altra sentenza.

Debbo osservare che la questione è degenerata in un vero processo. Anzi dirò di più: si è già data da alcuni preopinanti la sentenza, perchè ho sentito affermare la colpa degli agenti, siccome cosa provata, e sulla base di questa affermazione, si è censurato il Ministero perchè non li abbia già puniti.

VALERIO. Domando la parola. *(Mormorio)*

CADORNA C. Ora, o signori, se allorquando un fatto è denunziato ai tribunali, allorquando i tribunali procedono in via criminale per un tal fatto, si vuol stabilire in massima che il Ministero vi si possa ingerire in modo da prendere qualsivoglia deliberazione la quale contenga in sé l'affermazione o la negazione di quello stesso fatto, che è assoggettato ai tribunali, io dico che si rinunzia ad ogni sorta di guarentigia, di sicurezza, e di libertà, a quelle guarentigie che lo Statuto dà a tutti i cittadini col mezzo dei tribunali. Dal punto che un individuo è soggetto per un determinato fatto al giudizio dei tribunali, esso non può contemporaneamente andar soggetto per lo stesso fatto ad altri provvedimenti punitivi; questi non solo non sono desiderabili, ma si debbono allontanare a tutto potere, perchè l'opposto principio trarrebbe a terribili conseguenze per la libertà.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Valerio.

VALERIO. Siccome non siamo più in numero la risoluzione proposta dal deputato Pescatore viene ammessa di sua natura. Domani certamente il signor ministro dell'interno, informato di questa discussione, verrà a darci tutti quegli schiarimenti, ed allora saremo in grado di emettere un voto coscienzioso.

Voci. A domani! a domani!

La seduta è levata alle ore 5 3/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

- 1° Seguito delle relazioni sopra petizioni;
- 2° Discussione del bilancio passivo del Ministero della pubblica istruzione.